



Esportare in sicurezza: la tutela del credito nei mercati internazionali

Studio legale Rödl & Partner, Padova
Avv. Giovanni Montanaro
Avv. Alberto Assirelli

Mercoledì 29 novembre 2017
Confindustria Mantova

La tutela del credito nei mercati internazionali

Guida per le imprese nei seguenti mercati

- Argentina
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia ed Erzegovina
- Bulgaria
- Canada
- Cile
- Cina
- Croazia
- Danimarca
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Ghana
- Grecia
- Hong Kong
- India
- Inghilterra e Galles
- Irlanda
- Italia
- Kazakistan
- Kenya
- Lettonia
- Lituania
- Malta
- Nigeria
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Qatar
- Repubblica Ceca
- Romania
- Russia
- Serbia
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Stati Uniti d'America
- Sudafrica
- Svezia
- Svizzera
- Tanzania
- Thailandia
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- Venezuela
- Vietnam

Sommario

01

Genesi del diritto di credito

02

Come recuperare un credito

03

Focus: la clausola di riserva di proprietà

04

La tutela del credito in ambito UE

05

Gli argomenti trattati nella guida

06

Focus Paese: USA, Francia, Germania

Sommario

01

Genesi del diritto di credito

02

Come recuperare un credito

03

Focus: la clausola di riserva di proprietà

04

La tutela del credito in ambito UE

05

Gli argomenti trattati nella guida

06

Focus Paese: USA, Francia, Germania

1.1 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – INFORMAZIONI GENERALI

- I diritti di credito, in ambito nazionale e internazionale, nascono generalmente dalla conclusione di un **contratto**, che presuppone l'incontro tra proposta e accettazione secondo le modalità previste dalla legge applicabile al rapporto.
- Per aversi un contratto, non è necessaria la forma scritta, ma è quasi sempre sufficiente un accordo anche orale; la forma scritta, tuttavia, è utile per poter provare i contenuti del contratto stesso.
- **Attenzione!** Quando non c'è un contratto scritto o un contratto che disciplini esaustivamente i rapporti tra le parti, i termini e le condizioni del rapporto sono determinati dalla legge applicabile.

1.1 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – INFORMAZIONI GENERALI

- Gli elementi **principali** di un contratto internazionale, oltre all'esistenza di una causa lecita, sono:
 - le **parti**;
 - la **forma**;
 - l'**oggetto**;
 - il **prezzo**.

- Gli elementi **accessori** di un contratto internazionale, che assumono particolare rilievo **ai fini della tutela del credito**, sono, essenzialmente, quelli che:
 - tutelano l'**economicità** del prezzo del bene compravenduto;
 - assicurano l'**esigibilità** del credito;
 - determinano le **condizioni** del pagamento del prezzo;
 - determinano il **tempo** del pagamento del prezzo.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi principali del contratto internazionale

- Le **parti** del contratto:

Suggerimenti:

- identificare correttamente la controparte;
- regolare con chiarezza i contratti nei quali vi è una differenza tra controparte, luogo di consegna della merce e provenienza del pagamento;
- **Attenzione!** In alcuni Paesi, per esempio la Russia, le difficoltà di identificazione della controparte rischiano di compromettere il recupero del credito in caso di insolvenza.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi principali del contratto internazionale

- La **forma** del contratto:
 - di regola è:
 - i. libera, nei Paesi occidentali;
 - ii. scritta, a pena di nullità, nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, nei Paesi arabi ecc.
 - Suggerimenti: ai fini della tutela del credito, è opportuno regolamentare per iscritto ogni rilevante aspetto della genesi del credito mediante:
 - i. la predisposizione di moduli di conferma d'ordine;
 - ii. la redazione di condizioni generali di vendita o di fornitura del servizio;
 - iii. la predisposizione e la conclusione di contratti (quadro).

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi principali del contratto internazionale

• L'**oggetto** del contratto:

Suggerimenti: ai fini della tutela del credito è consigliabile procedere a:

- una individuazione dettagliata del prodotto/servizio compravenduto, mediante:
 - i. la descrizione merceologica dei prodotti;
 - ii. l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti;
 - iii. l'indicazione delle specifiche tecniche dei prodotti;
 - iv. l'indicazione dell'uso/destinazione specifica dei prodotti;
 - v. l'identificazione del campione;
- una determinazione dettagliata delle modalità di fornitura del prodotto/servizio.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi principali del contratto internazionale

• La **determinazione del prezzo** del contratto:

– negli ordinamenti di *civil law*:

la mancata determinazione del corrispettivo o di criteri atti a consentirne la determinazione, generalmente, si traduce nell'assenza di un elemento essenziale per la sussistenza di un contratto;

– negli ordinamenti di *common law*:

è invece possibile ricorrere al concetto di *reasonable price*.

Suggerimenti: per tutelare il proprio credito è opportuno procedere a una chiara determinazione degli elementi compresi nel prezzo, con particolare riguardo a imposte, oneri doganali e altri oneri fiscali derivanti dal trasferimento del bene, spese di imballaggio, costi di consegna, carico, scarico e immagazzinaggio della merce; oneri assicurativi.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- Elementi che tutelano l'**economicità** del bene compravenduto:
 - clausola di revisione del prezzo:

con tale clausola vengono fissati i criteri di modifica dei prezzi (p.es. in relazione all'aumento/diminuzione del costo delle materie prime e alla fluttuazione del tasso di cambio oltre una soglia predeterminata) e le modalità di revisione dei prezzi (p.es. i tempi, le soglie *de minimis*, l'automaticità o meno dell'aggiustamento, le conseguenze in caso di mancato raggiungimento di un accordo sui nuovi prezzi).

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- Esempio di clausola di revisione dei prezzi: *“La società Alfa e la società Beta convengono reciprocamente che i prezzi definiti nell’Allegato A del contratto, nonché la formula della loro revisione, sono stati concordati tra le Parti sulla base del rapporto di cambio euro-dollaro (sterlina) in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto.*

Qualora durante l’esecuzione delle forniture qui previste, in un qualsiasi trimestre, la media trimestrale del cambio euro-dollaro (sterlina) quale pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” nell’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno dovesse mostrare una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al ...% rispetto al tasso di cambio di riferimento definito nell’Allegato A, le Parti”

- soluzione A (revisione automatica): *“fin da ora si impegnano ad applicare nuovi prezzi, aumentati o diminuiti della stessa percentuale di variazione verificatasi nel cambio euro-dollaro (sterlina) nel trimestre di riferimento”;*
- soluzione B (revisione rinegoziata): *“fin da ora si impegnano a rinegoziare ragionevolmente nuovi prezzi, fermo restando che durante tale negoziazione continueranno a essere applicati i prezzi precedentemente in vigore che, in caso di successivo accordo, verranno sottoposti a conguaglio. In caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, la Parte danneggiata dal mutato rapporto di cambio avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, con il preavviso e alle modalità di cui al successivo articolo...”.*

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- Elementi che tutelano l'**economicità** del bene compravenduto:
 - clausola di *hardship*:

tale clausola viene utilizzata per porre rimedio alle situazioni in cui, in conseguenza del verificarsi di un evento imprevedibile ed estraneo alla volontà delle parti, la prestazione sia divenuta talmente onerosa per la parte che dovrebbe eseguirla da rendere sostanzialmente iniqua la prosecuzione del rapporto contrattuale, almeno nei termini originariamente concordati tra le parti.

L'inserimento in contratto di una clausola di *hardship* è, quindi, finalizzato a riportare il rapporto contrattuale su livelli di equità iniziali.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- Esempio di clausola di *hardship*:

“Qualora, dopo la conclusione del contratto, una delle parti ritenga che il verificarsi di eventi qui non contemplati dalle parti e non attribuibili ad alcuna di esse, alteri in maniera sostanziale l’equilibrio degli interessi delle parti, tale parte potrà procedere a richiedere una revisione delle disposizioni del presente contratto”.

*“Le parti provvederanno, quindi, a consultarsi al fine di rivedere equamente quanto previsto dal presente contratto, in modo tale da assicurarsi che nessuna delle parti abbia a soffrire un eccessivo pregiudizio in conseguenza del caso di *hardship*”.*

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

• Elementi che assicurano l'**esigibilità** del credito:

al fine di assicurare che il proprio credito, derivante dal contratto, sia facilmente esigibile una volta scaduto, è consigliabile redigere il contratto tenendo conto dei seguenti suggerimenti:

- disciplinare con attenzione le condizioni/eventi ai quali è/potrebbe essere subordinato il diritto di credito (consegna, collaudo ecc.);
- in particolare (nel caso in cui si agisca come esportatore/fornitore):
 - i. determinare con precisione le modalità di accettazione/ispezione della merce; i termini di decadenza e di prescrizione per la denuncia dei vizi e delle non conformità;
 - ii. prevedere, nei contratti di fornitura di impianti “chiavi in mano”: le modalità di svolgimento delle prove di funzionamento/collaudo; la facoltà per il fornitore di redigere il verbale di funzionamento/collaudo anche senza la partecipazione dei rappresentanti dell’acquirente; che gli impianti si considereranno accettati anche in assenza di espletamento delle prove di funzionamento/collaudo, in caso di utilizzo dell’impianto, da parte del compratore, ai fini per i quali è stato prodotto.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- Elementi che determinano le **condizioni** del pagamento del prezzo:

per tutelare il proprio credito, si consiglia di determinare le condizioni di pagamento della merce compravenduta/del servizio prestato solo dopo aver esaminato i risultati delle indagini, condotte su:

- l'affidabilità e la solvibilità della controparte estera e/o del proprio *partner*;
- il rischio Paese.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

• Elementi che assicurano l'**esigibilità** del credito:

alcuni suggerimenti per la determinazione delle condizioni di pagamento del prezzo:

- non lasciare alla controparte estera piena discrezionalità di scegliere e di definire le condizioni di pagamento;
- definire in modo preciso la forma tecnica e il tempo di pagamento;
- raccogliere informazioni sulla banca che l'acquirente estero utilizzerà per il trasferimento;
- esaminare la valuta contrattuale per gestire poi il rischio di cambio;
- concordare, nel caso di pagamento a mezzo credito documentario, il contenuto/articolazione che dovrà avere il credito documentario e la data entro cui lo stesso dovrà essere notificato;
- concordare la data entro cui dovrà pervenire l'eventuale garanzia bancaria e/o la *stand-by letter of credit* e il loro contenuto.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

- **Elementi accessori del contratto internazionale**
 - Elementi che determinano il **tempo** del pagamento del prezzo:
 - pagamento anticipato;
 - pagamento contestuale - *cash on delivery* (C.O.D.);
 - pagamento posticipato.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- pagamento anticipato:
 - è, in generale, la soluzione ottimale per il venditore/fornitore;
 - è spesso condizionato (soprattutto nei contratti di fornitura di macchinari/impianti di notevole valore) alla presentazione da parte del venditore di un *advance payment guarantee bond*;
 - trattasi di una garanzia con la quale la banca del venditore si impegna a riconoscere al compratore/cliente l'importo pagato, da quest'ultimo, in anticipo, in caso di mancata spedizione dei beni/espletamento del servizio.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- pagamento contestuale - *cash on delivery* (C.O.D.):
 - è utilizzato soprattutto per le spedizioni con autocarri in ambito europeo;
 - è una tipologia di pagamento che impone al venditore, per avere il controllo dell'operazione, la gestione del trasporto delle merci;

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- pagamento contestuale - *cash on delivery* (C.O.D.):
 - suggerimenti:
 - i. utilizzare il sistema C.O.D. solo quando la consegna è vincolata al ricevimento dell'attestazione bancaria di avvenuto pagamento a favore del venditore/fornitore;
 - ii. utilizzare il sistema C.O.D. concordando con il compratore termini di resa diversi da *Ex Works* e da quelli di cui al gruppo *free*;
 - iii. incaricare lo spedizioniere con lettera di istruzioni chiara, possibilmente restituita da quest'ultimo controfirmata per accettazione, ove si specifica, tra l'altro, che lo spedizioniere sarà ritenuto responsabile per danni subiti dall'esportatore in conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni.

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- pagamento posticipato:

è la soluzione ottimale per il compratore. Nel valutare l'opportunità di concedere al compratore una dilazione di pagamento rispetto alla consegna della merce, occorre considerare diverse categorie di rischio:

- rischio organizzativo: capacità e onere di gestione del credito da parte dell'impresa;
- rischio economico: capacità e oneri finanziari relativi alla gestione del credito e conseguenze dell'insoluto;
- rischio commerciale: per determinare questo rischio è necessario effettuare un bilanciamento tra il rischio organizzativo-economico e il beneficio legato alla conclusione dell'affare;

1.2 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO - IL CONTRATTO

■ Elementi accessori del contratto internazionale

- pagamento posticipato:

- rischio Paese, che si articola in:

- i. rischio **sovrano**: capacità (o volontà) del debitore sovrano di onorare i propri impegni;
- ii. rischio **politico**: eventi di natura non economica derivanti da conflitti, mutamenti istituzionali e atti unilaterali dei governi;
- iii. rischio **economico**: fattori che influenzano la crescita quali la politica economica, il grado di apertura dell'economia, l'andamento delle ragioni di scambio del Paese;
- iv. rischio **trasferimento**: restrizioni sui movimenti di capitali e sul rimpatrio di dividendi e profitti;
- v. rischio di **posizione**: effetti di contagio che possono provenire da Paesi vicini o con caratteristiche simili.

1.3 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA LEGGE APPLICABILE

- Qualora si concluda un contratto internazionale (p.es. tra società di due Paesi diversi, o con prestazioni da effettuare in un Paese straniero) vi è la possibilità che, se le parti non si accordano espressamente per l'applicazione della legge italiana, il rapporto venga regolato dalla **normativa di un Paese straniero**.
- Per agevolare la possibilità di vedere concretamente soddisfatto un credito nascente da un contratto internazionale, è importante prestare attenzione ai criteri con cui verrà individuata la **legge applicabile** a quel rapporto contrattuale.

1.3 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA LEGGE APPLICABILE

- Dalla legge applicabile al contratto dipendono, infatti, importanti aspetti legati alla possibilità di tutelare il proprio credito, che influenzano:
 - i vincoli e gli obblighi che graveranno sulle parti del rapporto contrattuale;
 - la certezza del creditore di poter recuperare le somme dovute;
 - la rapidità con cui il creditore potrà recuperare le somme dovute.

1.3 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA LEGGE APPLICABILE

- Per determinare la legge applicabile a un contratto è possibile far ricorso a normative di carattere:
 - internazionale: tra cui la Convenzione di Roma del 19/06/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
 - comunitario: tra cui il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Roma I;
 - nazionale: la legge 31/03/1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

1.4 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA GIURISDIZIONE

- In caso di controversia in merito a un diritto di credito nascente da un contratto internazionale, è importante sapere come individuare il **giudice** presso il quale far valere, legittimamente, i propri diritti.
- La determinazione della **giurisdizione** competente può essere effettuata mediante:
 - l'accordo delle parti, espressamente indicato in contratto;
 - una Convenzione internazionale o la normativa comunitaria, qualora applicabili alla fattispecie concreta (cfr. *infra, sub 4*);
- Nel caso in cui il giudice non sia individuato di comune accordo tra le parti, e non sia applicabile una Convenzione internazionale o la normativa comunitaria, sarà il giudice adito per primo a valutare la sua competenza a decidere la controversia, in base alle norme di diritto internazionale privato che riterrà applicabili al rapporto.

1.4 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA GIURISDIZIONE

- Predeterminare la giurisdizione competente a decidere una controversia che sorga da un contratto internazionale è molto importante in quanto, *inter alia*:
 - impedirà che la controversia sorta successivamente alla conclusione del contratto sia radicata presso un giudice “sgradito” al creditore, ad esempio:
 - presso un giudice situato in un Paese lontano dalla sede legale del creditore, oppure
 - dove gli organi giurisdizionali non sono dotati di sufficiente autonomia e indipendenza.

- La scelta della giurisdizione competente è strategica in relazione alla successiva fase di riconoscimento ed esecuzione forzata: ad esempio, se il creditore è a conoscenza del fatto che il debitore ha tutti i suoi beni negli Stati Uniti, converrà radicare la controversia presso in giudice statunitense e avviare direttamente la procedura di esecuzione forzata *in loco*, piuttosto che radicare la controversia in Italia, e poi dover avviare le complesse procedure di riconoscimento della sentenza negli Stati Uniti, al fine di poter avviare un procedimento di esecuzione forzata sui beni del debitore.

1.4 GENESI DEL DIRITTO DI CREDITO – LA GIURISDIZIONE

- Scelta tra la giurisdizione ordinaria e arbitrato

GIURISDIZIONE ORDINARIA	ARBITRATO
<ul style="list-style-type: none"> • Tempi lunghi e pubblicità della sentenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore rapidità e riservatezza del lodo
<ul style="list-style-type: none"> • Rischio ambientale/corruzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore neutralità degli arbitri
<ul style="list-style-type: none"> • Limitata diffusione di convenzioni bi-multilaterali aventi ad oggetto il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampia adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York 1958)
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento rigido 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento più flessibile
<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa competenza tecnica dei giudici in alcuni Paesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore competenza tecnica degli arbitri
<ul style="list-style-type: none"> • Costi contenuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi elevati

Sommario

-  **01** Genesi del diritto di credito
-  **02** Come recuperare un credito
-  **03** Focus: la clausola di riserva di proprietà
-  **04** La tutela del credito in ambito UE
-  **05** Gli argomenti trattati nella guida
-  **06** Focus Paese: USA, Francia, Germania

2.1 COME RECUPERARE UN CREDITO – IN GENERALE

- Per impostare in modo corretto il recupero di un credito, sono necessarie tutta una serie di attività:
 - una preliminare **valutazione del credito**, che abbia riguardo:
 - sia agli elementi di fatto,
 - sia agli elementi di diritto;
 - una **valutazione della controparte**;
 - la scelta della **strategia**;
 - la gestione efficace del contenzioso;
 - la gestione efficace della fase esecutiva.

2.2 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN FATTO

■ Valutazione del credito - Elementi in fatto

- È principio generale che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
- È dunque necessario valutare sin dal principio il possibile esito del contenzioso a fronte degli elementi noti al cliente.
- In particolare, si deve procedere alla:
 - 1) verifica della documentazione disponibile presso il cliente;
 - 2) verifica dei possibili esiti della fase istruttoria, possibili testimonianze, perizie tecniche;
 - 3) verifica delle possibili eccezioni della controparte: verifica se ci siano possibili eccezioni della controparte ed eventuali domande riconvenzionali.

2.2 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN FATTO

■ Valutazione del credito - Elementi in fatto

1) Verifica della documentazione disponibile presso il cliente.

In particolare è indispensabile disporre di: contratti, ordini, conferme d'ordine, bolle di consegna, fatture, solleciti e, in generale, corrispondenza tra le parti.

Attenzione! I documenti non hanno lo stesso valore probatorio in tutti i paesi. In alcuni paesi (es. Russia) gli scambi di email sono sostanzialmente privi di valore probatorio ed è necessario disporre della documentazione in originale.

Attenzione! Prima di avviare un contenzioso, è sempre molto importante disporre di un riconoscimento del debito da parte della controparte; spesso, prima di inviare una diffida da parte di un legale, è utile intrattenere una corrispondenza con il debitore volta a ottenere un riconoscimento del proprio credito.

2.2 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN FATTO

- **Valutazione del credito - Elementi in fatto**

- 2) Verifica dei possibili esiti della fase istruttoria; possibili testimonianze, perizie tecniche.

Attenzione! In alcuni ordinamenti i mezzi di prova hanno valore diverso. In alcuni Paesi (es. Paesi del Nord Africa) le risultanze delle prove orali non sono ritenute particolarmente rilevanti e usualmente non vengono escusse testimonianze; in altri Paesi (es. Stati Uniti) sono invece considerate importanti.

2.2 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN FATTO

- **Valutazione del credito - Elementi in fatto**

- 3) Verifica delle possibili eccezioni della controparte: verificare se ci sono possibili eccezioni della controparte ed eventuali domande riconvenzionali.

2.3 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN DIRITTO

■ Valutazione del credito - Elementi in diritto

- Oltre agli elementi in fatto, è indispensabile valutare nel dettaglio quali siano gli strumenti più efficaci offerti dai diversi ordinamenti per consentire al creditore di ottenere nei tempi più brevi possibili una decisione a lui favorevole ed eseguibile nei confronti del debitore.
- Elementi in diritto:
 - 1) verifica della legge applicabile;
 - 2) verifica della giurisdizione competente;
 - 3) verifica degli strumenti processuali disponibili.

2.3 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN DIRITTO

- **Valutazione del credito - Elementi in diritto**

- 1) Verifica della legge applicabile

Attenzione! Alcuni istituti (es. prescrizione) non vengono sempre considerati di natura sostanziale, ma, talvolta, di natura processuale; es. se un contratto tra un italiano e uno sloveno prevede l'applicazione della legge italiana, che prevede dieci anni di prescrizione, comunque un tribunale sloveno applicherà una prescrizione più breve, di 3 anni.

2.3 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN DIRITTO

■ Valutazione del credito - Elementi in diritto

2) Verifica della giurisdizione competente

Attenzione! In via generale, è sempre preferibile, se possibile, agire direttamente nel Paese dove il debitore ha il suo domicilio o dove ha beni aggredibili (es. se una società cinese ha un importante magazzino in Germania sarà possibile e preferibile avviare un'azione direttamente in Germania).

Attenzione! Usualmente, avviare un contenzioso in Italia nei confronti di una controparte extra-UE rende possibile l'esecuzione di una decisione favorevole solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il che rende sostanzialmente inutile avviare il giudizio.

Attenzione! In alcuni Paesi è possibile chiedere alla controparte la *disclosure* dei documenti ove non a disposizione (es. Italia); in alcuni Paesi è invece obbligatoria la *disclosure* anche di tutti i propri documenti (es. Stati Uniti).

2.3 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DEL CREDITO CON ELEMENTI IN DIRITTO

■ Valutazione del credito - Elementi in diritto

3) Verifica degli strumenti processuali disponibili

È importante valutare quale possa essere il più opportuno strumento da attivare; per esempio:

- procedimenti di ingiunzione,
Attenzione! In alcuni ordinamenti non sono disponibili procedimenti di ingiunzione veri e propri (es. Stati Uniti, Inghilterra),
- procedimenti sommari,
- giudizi ordinari,
- accertamento tecnico preventivo,
- mediazione.

È anche da valutare l'opportunità di richiedere l'applicazione di misure cautelari *ante causam* (es. sequestri) laddove ci sia il rischio che il passaggio del tempo necessario per l'accertamento del diritto possa pregiudicare le possibilità di recuperare il credito.

Attenzione! La normativa UE fornisce una serie di strumenti molto utili, come il decreto ingiuntivo europeo (Reg. 1896/06) e il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. 805/04).

2.4 COME RECUPERARE UN CREDITO – VALUTAZIONE DELLA CONTROPARTE

■ Valutazione della controparte

- 1) Valutare i motivi dell'insoluto della controparte.
- 2) Valutare la possibilità di risolvere stragiudizialmente la vertenza senza dare avvio a un contenzioso.
- 3) Effettuare una verifica preliminare sulla solvibilità della controparte.

Attenzione! Non tutti i Paesi forniscono dati attendibili delle società; es. in Sudafrica è necessario che il debitore cooperi con il creditore per ottenere le informazioni relative alla sua situazione economico / finanziaria.

Attenzione! In caso di rischio di insolvenza, valutare quali strumenti possono essere implementati per evitare la *par condicio creditorum* (es. concessione di garanzie da parte di soggetti terzi).

Attenzione! In caso di rischio di insolvenza è sempre possibile valutare la messa a perdita del credito per fini fiscali (art. 101 TUIR).

2.5 COME RECUPERARE UN CREDITO – IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA

■ **Impostazione della strategia**

- Nel caso di recupero crediti all'estero, la strategia viene discussa insieme al corrispondente estero della rete di legali R&P.
- Al cliente viene indicata:
 - a) la strategia da intraprendere;
 - b) gli onorari dei legali;
 - c) i costi fissi.

2.5 COME RECUPERARE UN CREDITO – IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA

- **Impostazione della strategia**

- a) la strategia da intraprendere, ossia le attività consigliate e i verosimili esiti;

Attenzione! Talvolta, per recuperare un credito è sufficiente l'invio di una missiva di un legale, che può essere recapitata dall'Italia o direttamente dal Paese ove ha sede il debitore. In altri casi, invece, nei quali il debitore ha contestato il credito, può essere più veloce e conveniente avviare immediatamente un procedimento giudiziario. Nella scelta delle più opportune attività da intraprendere è fondamentale il confronto con il cliente; l'esperienza del legale, infatti, deve coordinarsi con la conoscenza che ha il creditore del debitore.

2.5 COME RECUPERARE UN CREDITO – IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA

- **Impostazione della strategia**

- b) gli onorari dei legali;

Attenzione! Un professionista usualmente può stimare solo in via indicativa i costi di un contenzioso, in quanto l'attività realmente necessaria dipende dall'evoluzione della controversia.

Attenzione! I costi dei legali variano in maniera significativa da Paese a Paese; per esempio, un recupero di un credito di 15.000 Euro è facilmente gestibile in Portogallo, mentre in Inghilterra i costi dei legali potrebbero superare in modo significativo il capitale vantato.

Attenzione! Solo alcune giurisdizioni consentono la possibilità di stabilire un *success fee* per la remunerazione.

2.5 COME RECUPERARE UN CREDITO – IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA

■ Impostazione della strategia

c) i costi fissi

Attenzione! In alcuni ordinamenti i costi fissi sono particolarmente significativi; in Iran, per esempio, sono parametrati al 5% del valore del contenzioso.

Attenzione! In ambito internazionale sono da valutare anche i costi di trasferta / spostamento in quanto è spesso fondamentale che anche l'avvocato italiano presenzi alle udienze più importanti o ad eventuali negoziazioni.

Attenzione! In sede arbitrale i costi possono essere piuttosto altri; es. per una domanda di 300.000 Euro per un arbitrato amministrato secondo le regole I.C.C. di Parigi il costo a carico della parte è di circa 30.000 Euro.

Attenzione! Quasi in tutte le giurisdizioni (non, per esempio, negli Stati Uniti) è previsto che gli onorari e i costi di giudizio restino a carico della parte soccombente, tuttavia quasi mai gli stessi sono riconosciuti nella misura effettivamente sostenuta dalla parte.

2.6 COME RECUPERARE UN CREDITO – IL PROCEDIMENTO E IL SUO ESITO

■ Durante il procedimento:

- Una volta avviato il procedimento è necessaria una gestione efficace del contenzioso.
- È necessario un costante flusso di informazioni con il cliente, alla luce delle difese avversarie o di eventuali ulteriori elementi che dovessero divenire noti solo in corso di causa (rischi di insolvenza, possibili nuovi testimoni).
- È necessario impostare in modo ragionevole il contenzioso, sempre valutando anche la possibilità di arrivare a una transazione bonaria della controversia con la controparte e facendo una costante valutazione costi / benefici.

■ All'esito del procedimento:

- Una volta ottenuta una decisione favorevole, si è ancora a metà dell'opera; scopo dell'attività di recupero del credito, infatti, è l'incasso.
- Tutta l'attività, sin dall'inizio, deve essere quindi rivolta a garantirsi l'incasso, il che implica che la verifica costante della solidità patrimoniale della controparte è necessaria.

Sommario

-   01 Genesi del diritto di credito
-   02 Come recuperare un credito
-   **03 Focus: la clausola di riserva di proprietà**
-   04 La tutela del credito in ambito UE
-   05 Gli argomenti trattati nella guida
-   06 Focus Paese: USA, Francia, Germania

3.1 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – IN GENERALE

- Per **riserva di proprietà** o **patto di riservato dominio** si intende la clausola contrattuale con la quale le parti di un negozio giuridico convengono:
 - che il trasferimento del diritto di proprietà su uno o più beni venga subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva, ovvero il pagamento integrale del prezzo di compravendita pattuito;
 - che ricadano sull'acquirente i rischi di un danneggiamento o perimento del bene prima del suo passaggio di proprietà.
- Nel caso in cui il **compratore non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento**, il venditore potrà:
 - chiedere il pagamento di quanto pattuito; ma anche, in via alternativa
 - risolvere il rapporto ed ottenere la restituzione del bene, anche trattenendo eventuali acconti già corrisposti.

3.2 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA SUA FUNZIONE

- La riserva di proprietà è un istituto molto utile specie nel caso di vendite di macchinari complessi, identificabili e difficilmente amovibili, perché **consente di utilizzare una leva di pressione molto forte nei confronti di un debitore** ed è generalmente **opponibile anche in caso di insolvenza** della controparte che dia avvio a una procedura concorsuale.
- Perché sia efficace la riserva di proprietà è **necessario però prevedere una clausola che consente, in caso di inadempimento del compratore, di trattenere gli importi versati a titolo di indennizzo per l'utilizzo del bene.**
- Altra clausola importante è quella che **pone a carico della controparte i costi per riprendere il prezzo del bene.**

3.3 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA FORMA

- Perché sia valida, efficace ed opponibile a terzi la riserva di proprietà deve soddisfare importanti requisiti di forma:
 - Alcuni Paesi prevedono che la clausola sia valida ed efficace anche se conclusa oralmente (ad esempio Ghana, Grecia, Hong Kong, India, Kenya, Nigeria, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina, Vietnam).
 - Per alcuni Paesi è, invece, necessaria la forma scritta (ad esempio Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Galles, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Serbia, Slovenia, Sud Africa, Tanzania, Thailandia, Ungheria, Venezuela).
 - Alcuni Paesi prevedono ulteriori forme di pubblicità (Canada, Danimarca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria).
 - Alcuni Paesi prevedono anche che la stipula debba avvenire in un particolare momento, ad esempio precedente alla consegna del bene (Francia, Germania, Inghilterra, Galles, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Serbia, Svezia, Tanzania).

3.4 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA SUA OPPONIBILITÀ

- Normalmente si richiede, ai fini dell'opponibilità, che la clausola risulti da atto scritto avente data certa anteriore a un'azione promossa avente a oggetto quel bene (sequestro, vendita in sede fallimentare) o all'atto di acquisto del terzo (come ad esempio in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia).

3.5 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA ITALIANA

■ Italia

- La riserva di proprietà è specificatamente disciplinata per legge. Infatti l'art. 1523 c.c. stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, l'acquirente acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna.

3.5 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA ITALIANA

■ Italia

- Il codice civile, agli artt. 1525, 1526, disciplina anche l'ipotesi dell'inadempimento del compratore al pagamento delle rate, da cui sorge il diritto del venditore ad agire:
 - per l'adempimento del compratore, oppure in alternativa
 - per la risoluzione del contratto, ma solo quando il mancato pagamento ecceda l'ottava parte del prezzo totale pattuito. In tale ipotesi:
 - i. il venditore sarà tenuto alla restituzione delle rate fino a quel momento rimosse, salvo un equo compenso per l'utilizzo del bene da parte del compratore;
 - ii. se, però, le parti avevano convenuto che il venditore potesse trattenere le rate rimosse a titolo d'indennità, la loro restituzione non sarà dovuta. Tuttavia, il giudice avrà il potere di ridurre l'entità di tale indennità a seconda delle circostanze.

3.5 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA ITALIANA

■ Italia

- La valutazione dell'equo compenso spettante al venditore in caso di risoluzione per inadempimento del compratore e restituzione delle rate riscosse è lasciata alla discrezionalità del giudice.
- È possibile dare in via generale un esempio dei criteri valutati dal giudice a seconda delle circostanze del caso:
 - i. il costo iniziale del bene,
 - ii. l'incidenza di eventuali spese di trasporto o installazione dello stesso,
 - iii. il deprezzamento del valore di mercato del bene,
 - iv. la perdita di valore determinata dall'uso o dall'obsolescenza del bene,
 - v. eventuali costi da sostenere per trovare un nuovo compratore.

3.5 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA ITALIANA

■ Italia

- Ai fini dell'**opponibilità della riserva** di proprietà **ai creditori** dell'acquirente, il codice prevede che la clausola debba risultare da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
- Per poter essere opponibile ai creditori anche **in caso di fallimento** dell'acquirente, la clausola deve essere stipulata contestualmente o anteriormente alla vendita, altrimenti viene considerata nulla o, comunque, inefficace nei confronti del fallimento. Ai sensi dell'art. 73 l. fall., inoltre, se l'acquirente è dichiarato fallito, il curatore fallimentare può scegliere di:
 - subentrare nel contratto con l'autorizzazione dei creditori, pagando immediatamente il prezzo o prestando idonea cauzione;
 - oppure sciogliersi dal contratto, nel qual caso il venditore è tenuto a restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

3.5 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA ITALIANA

■ Italia

- Per l'opponibilità **ai terzi acquirenti**, il contratto contenente la clausola dovrà rispettare le regole in materia di trascrizione eventualmente applicabili, come nel caso di vendita di beni mobili registrati e beni immobili, ed avere data certa anteriore all'acquisto del terzo.
- Ai fini dell'**opponibilità della riserva** di proprietà **ai creditori** dell'acquirente, il codice prevede che la clausola debba risultare da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

3.6 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA IN GERMANIA

■ Germania

- L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dalla legge e trova applicazione piuttosto frequente. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Per dimostrare la validità della riserva, è opportuno utilizzare la forma scritta (oltreché richiamare l'attenzione sulla stessa all'interno del testo utilizzando, ad esempio, le lettere maiuscole). La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento, ma non lo è nei confronti dei terzi di buona fede.
- Costituisce una particolarità del diritto tedesco la possibilità che possa essere pattuita una riserva di proprietà con ulteriore estensione temporale, c.d. *Verlängerter Eigentumsvorbehalt*. Con detto accordo, si può prevedere che il riservato dominio venga mantenuto anche nei casi di lavorazione del bene, di sua incorporazione, ecc., cosicché la riserva di proprietà si estende al bene finale ottenuto.

3.7 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA IN FRANCIA

■ Francia

- L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dagli art. 2367 ss. c.c. Il trasferimento della proprietà di un bene può essere differito in funzione di garanzia per il tramite della riserva di proprietà. Tale clausola sospende e differisce il trasferimento della proprietà fino all'integrale pagamento da parte del compratore. È prevista come necessaria la forma scritta di tale clausola (essa deve, inoltre, essere evidente nel testo, es. redatta in maiuscolo) e la sua pattuizione anteriormente alla consegna del bene. L'operatività della clausola è automatica nel caso di c.d. *publication* (es. *leasing*).
- In caso di procedura concorsuale, assume rilievo una disciplina speciale. Ai sensi dell'art. 624-16 del Codice del commercio francese, i beni ceduti con clausola di riserva della proprietà possono essere rivendicati, se esistono ancora in natura al momento dell'apertura della procedura. La clausola deve, poi, essere stata pattuita tra le parti per iscritto, non oltre il momento della consegna.

3.8 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

■ Stati Uniti d'America

- Le parti di un contratto di compravendita possono stabilire una particolare forma di garanzia a favore del venditore per il caso di inadempimento dell'acquirente. L'accordo, definito *security agreement*, trova il suo fondamento nell'articolo 9 dello *Uniform Commercial Code (UCC)* e assolve una funzione in parte analoga alla riserva di proprietà, in quanto costituisce un diritto di garanzia sul bene oggetto della compravendita o su altri beni dell'acquirente.
- Sussistono, tuttavia, limiti alla possibilità di far valere un *security agreement* in ipotesi di fallimento

3.9 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA IN CINA

■ Cina

- L'art. 134 della Legge sul contratto ammette l'istituto della riserva di proprietà, permettendo alle parti di stabilire che la proprietà di un bene venduto passi al compratore solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo.
- Tuttavia, questa clausola non pregiudica il diritto dei terzi che acquistino in buona fede la proprietà del bene ai sensi dell'art. 106 della Legge sulla proprietà. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori del compratore inadempiente anche in sede di fallimento, mediante richiesta al curatore fallimentare.

3.10 FOCUS: LA RISERVA DI PROPRIETÀ – LA DISCIPLINA IN RUSSIA

■ Russia

- L'art. 491 c.c. prevede che le parti in un contratto di compravendita di beni possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del suo prezzo. In questo caso, il compratore non ha il diritto di alienare o di disporre del bene prima di avere saldato il prezzo, salvo che la legge o il contratto non stabiliscano altrimenti.
- Qualora il pagamento integrale del prezzo non venga effettuato, il venditore potrà rivendicare la proprietà del bene. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori del compratore anche in caso di fallimento, salvo che l'atto con cui la riserva di proprietà è stata costituita sia soggetto a revocatoria.

Sommario

-  **01** Genesi del diritto di credito
-  **02** Come recuperare un credito
-  **03** Focus: la clausola di riserva di proprietà
-  **04** **La tutela del credito in ambito UE**
-  **05** Gli argomenti trattati nella guida
-  **06** Focus Paese: Usa, Francia, Germania

4.1 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE

- All'interno dell'Unione Europea, sono previsti alcuni strumenti di diritto comune volti alla tutela del credito.

- In dettaglio, trattasi di:
 - **Regolamento CE n. 1215/2012** “*concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*” che ha sostituito il Regolamento UE n. 44/2001 a partire dal 10/1/2015.

 - **Regolamento CE n. 805/2004** “*che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*”.

 - **Regolamento CE n. 1896/2006** “*che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*” e Regolamento CE n. 861/2007 “*che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*”.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – LA GIURISDIZIONE

■ CASO 1: GIURISDIZIONE

- Un soggetto italiano, in sede di negoziazione, intende tutelarsi prevedendo che ogni controversia dovesse insorgere in relazione a un contratto (ad esempio, di compravendita o di appalto) possa essere decisa in Italia.
- Le parti possono, alternativamente:
 - disciplinare in via espressa il foro competente, attenendosi a quanto prevede l'art. 25 del Regolamento CE n. 1215/2012;
 - in mancanza di scelta del foro, dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1215/2012.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – LA GIURISDIZIONE

■ La scelta del foro competente

- Ai sensi **dell'art. 25 del Regolamento CE n. 1215/2012** la scelta del foro deve essere fatta in forma scritta.
- L'art. 25 prevede, infatti, che: *“l'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”*.
- Si specifica che non sono sufficienti delle indicazioni in fattura per considerare stabilito tra le parti un foro competente.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – LA GIURISDIZIONE

■ La scelta del foro competente

- Quanto alle condizioni generali di contratto, secondo la Corte di giustizia, occorre che colui che le abbia stabilite:
 - a) da un lato vi abbia fatto riferimento in maniera sufficientemente univoca (ad esempio, mediante un richiamo espresso nel contratto); e
 - b) dall'altro, abbia consentito alla controparte di prendere conoscenza del loro contenuto (ad esempio, stampate a tergo dell'originale o allegate all'offerta o alla conferma d'ordine).
- È sempre preferibile, in ogni caso, l'espressa sottoscrizione della clausola che stabilisce il foro competente a dirimere le controversie, anche perché in alcuni ordinamenti tale clausola è considerata vessatoria.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE - LA GIURISDIZIONE

- **La mancata scelta del foro competente. Il Regolamento CE n. 1215/2012**
 - L'**art. 4** stabilisce il criterio generale del **domicilio del convenuto**: *“Le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”*.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE - LA GIURISDIZIONE

- **La mancata scelta del foro competente. Il Regolamento CE n. 1215/2012**
 - All'art. 7, il Regolamento prevede **competenze speciali alternative**: *“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:*
 - *in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;*
 - *ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:*
 - i. nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;*
 - ii. nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.*

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE - LA GIURISDIZIONE

- **La mancata scelta del foro competente. Il Regolamento CE n. 1215/2012**
 - L'art. 8 del Regolamento, inoltre, prevede che “*qualora si tratti di **chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo***”, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta “*davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale*”.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – LA GIURISDIZIONE

- **La mancata scelta del foro competente. L'ordinanza n. 21191/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**
 - Stante la recente introduzione del Regolamento UE n. 1215/2012, la giurisprudenza rilevante in riferimento alla mancata scelta del foro competente si richiama, ancora al precedente Regolamento CE n. 44/2001.
 - Nella materia specifica della **compravendita**, fino al 2009 la Cassazione italiana riteneva che il concetto di *obbligazione* di cui all'art. 5 del Regolamento 44/2001 (oggi art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012) non dovesse essere inteso unitariamente, sorgendo diverse obbligazioni a carico di venditore e acquirente; l'obbligazione di pagamento del prezzo era dunque scorporata da qualsiasi altra.
 - La prassi seguita per il recupero di un credito era quella di ottenere in Italia un decreto ingiuntivo per poi eseguirlo all'estero; questo oggi non è sempre possibile, secondo la Corte di Cassazione.

4.2 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – LA GIURISDIZIONE

- **La mancata scelta del foro competente. L’ordinanza n. 21191/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**
 - L’ordinanza n. 21191/2009 della Corte di Cassazione SU (in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee), ha stabilito che per **“luogo di esecuzione” debba intendersi solo quello in cui è dovuta l’obbligazione tipica caratterizzante il rapporto** (ossia, la *“consegna”* del bene compravenduto).
 - Come alternativa al foro del convenuto, ai sensi del Regolamento sarà possibile, convenire un debitore straniero appartenente all’Unione Europea solo e soltanto avanti il foro del luogo di *“consegna”* della merce; non più, dunque, nel luogo dove sarebbe dovuto il pagamento del prezzo ai sensi del c.c. italiano.
 - Sarà dunque necessario, in ambito UE, per poter adire il foro domestico, **cautelarsi in sede contrattuale con delle clausole apposite** che a) prevedano espressamente la competenza del foro italiano per la risoluzione delle controversie o b) specifichino che il luogo di consegna è lo stabilimento dell’acquirente/venditore in Italia.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ CASO 2: RECUPERO DEL CREDITO

- Un soggetto italiano vanta un credito nei confronti di un soggetto straniero e intende dare avvio a un procedimento per il recupero.
- A seconda della giurisdizione competente, o della possibilità di adire diverse giurisdizioni, è possibile dare avvio a procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento:
 - in Italia, come disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c.;
 - mediante il Regolamento CE n. 1896/2006 (c.d. procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento) o il Regolamento CE n. 861/2007 (c.d. procedimento europeo per le controversie di modesta entità).
 - esperendo i rimedi propri di ogni ordinamento nazionale.
- Non sempre il domicilio del debitore e il luogo dell’esecuzione coincidono (ad es., un soggetto americano potrebbe avere beni in Germania) ed è al luogo dell’esecuzione che bisogna prestare attenzione; è, dunque, opportuno – prima di instaurare un procedimento contenzioso – informarsi su dove siano i beni del debitore “aggredibili” dal creditore.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ Il decreto ingiuntivo in Italia

- Nel caso in cui il giudice italiano sia competente a conoscere della controversia relativa al recupero di un credito, si può instaurare nei confronti del debitore una procedura contenziosa ed è sempre possibile evitare l'accertamento mediante un giudizio di cognizione ordinario.
- L'art. **633 c.p.c. prevede infatti un procedimento sommario** (procedimento di ingiunzione o c.d. decreto ingiuntivo) che consente di ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore pari alla pretesa creditoria vantata.
- A seguito dell'adozione del **d.lgs. 231/2002**, il decreto ingiuntivo reso esecutivo ha valore di titolo esecutivo anche all'estero (sempre, previo suo riconoscimento).

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ Il decreto ingiuntivo in Italia

- Per ottenere un decreto ingiuntivo, tra l'altro, è necessario **provare per iscritto il diritto** fatto valere; sono necessarie prove documentali (ad esempio, fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentico del registro IVA).
- Se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c., il giudice emette l'ingiunzione di pagamento, che va notificata al debitore (e tradotta nella sua lingua, qualora il debitore sia un soggetto estero).
- Una volta notificato al debitore, questi avrà 40 giorni di tempo (50 se residente nella UE, 90 se residente all'estero) dalla data di ricezione dell'atto per fare opposizione.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ **Il decreto ingiuntivo in Italia**

- A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, si prospettano due scenari; in caso di
 - opposizione del debitore, ha inizio un procedimento ordinario davanti al giudice adito;
 - non opposizione del debitore entro il termine di cui sopra, il giudice competente dichiara il decreto esecutivo, titolo valido per la procedura esecutiva in Italia e all'estero.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ Il decreto ingiuntivo in Italia

- È comunque possibile richiedere che il decreto ingiuntivo emesso sia provvisoriamente esecutivo:
 - in pendenza dei termini per l'opposizione, secondo quanto prevede l'art. 642 c.p.c., ossia se:
 - i. il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
 - ii. vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
 - iii. vi è documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;
 - anche in pendenza di opposizione se l'opposizione:
 - i. non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
 - ii. è solo parziale; in questo caso il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari europei. L’ingiunzione europea di pagamento**
 - In alternativa ai procedimenti sommari nazionali, il **Regolamento CE n. 1896/2006** ha introdotto un procedimento sommario esperibile in ambito UE (ingiunzione europea di pagamento o c.d. decreto ingiuntivo europeo), valido in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.
 - Il decreto ingiuntivo europeo riguarda controversie di natura civile e commerciale c.d. “transfrontaliere” (almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito).
 - Il Regolamento CE n. 1896/2006 consente di ottenere contestualmente:
 - **la condanna al pagamento nei confronti del debitore; e**
 - **un titolo esecutivo valido in tutta l’Unione Europea** (a eccezione della Danimarca).

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari europei. L'ingiunzione europea di pagamento**
 - Avvalendosi del decreto ingiuntivo europeo, dunque, si evita di ricorrere non solo ai procedimenti sommari nazionali ma anche al Regolamento CE n. 805/2004 per l'esecuzione all'estero e al Regolamento UE n. 1215/2012.
 - La competenza giurisdizionale si determina conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia (ossia, il Regolamento CE n. 1215/2012).
 - Il decreto ingiuntivo europeo richiede una procedura estremamente semplificata per l'emissione.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari europei. L'ingiunzione europea di pagamento**
 - Per ottenere un decreto ingiuntivo europeo è infatti sufficiente allegare una descrizione delle prove a sostegno della domanda; non è dunque necessario allegare “fisicamente” i documenti alla propria istanza, ma è sufficiente specificare di quali documenti si dispone.
 - Ad esempio, il decreto ingiuntivo europeo può essere emesso anche sulla base della mera affermazione della parte della sussistenza della giurisdizione, senza verifiche da parte del giudice adito.
 - L'emissione di un'ingiunzione di pagamento viene fatta dal tribunale in tempi brevi.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari europei. L'ingiunzione europea di pagamento**
 - Il debitore ha solo 30 giorni per opporsi all'ingiunzione a partire dalla data in cui il decreto ingiuntivo europeo, una volta emesso, viene notificato.
 - Il creditore può scegliere, prima che venga emessa l'ingiunzione e senza che il debitore lo sappia, se l'eventuale opposizione del debitore darà avvio o meno a una procedura di cognizione ordinaria; il creditore dunque ha la possibilità di evitare i costi del procedimento ordinario in caso di opposizione.
 - Il decreto ingiuntivo europeo, esecutivo nello Stato membro d'origine, è riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutorietà e senza possibilità di opporsi al riconoscimento.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari europei. Modesta entità del credito**
 - L'Unione Europea prevede un ulteriore strumento di tutela per i crediti di modesta entità, disciplinato dal Regolamento CE n. 861/2007.
 - Il Regolamento si applica alle controversie “transfrontaliere” in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda l'importo di Euro 2.000,00.
 - L'attore introduce il procedimento:
 - compilando un modulo e presentandolo direttamente all'organo giurisdizionale competente; oppure
 - tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ **I procedimenti sommari europei. Modesta entità del credito**

- Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.
- Il procedimento si svolge in forma scritta (con repliche del debitore); l'organo giurisdizionale procede a fissare un'udienza solo se lo ritiene necessario, o su richiesta di una delle parti, e può assumere prove.
- La sentenza emessa è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione.
- La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

- **I procedimenti sommari nei singoli Paesi della UE.**
 - Quasi tutti gli ordinamenti nazionali prevedono la possibilità di ricorrere a procedimenti di ingiunzione di pagamento o sommari di condanna al pagamento di una somma certa, liquida, ed esigibile (ad esempio, i *summary judgement* in Inghilterra e Galles). In via generale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012, qualora il debitore abbia il domicilio/la sede in uno stato della UE è sempre possibile ricorrere al tribunale del luogo chiedendo l'emissione di tali provvedimenti.

4.3 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – RECUPERO DEL CREDITO

■ I procedimenti sommari nei singoli Paesi della UE.

- Vi sono in ogni caso delle particolarità dei singoli ordinamenti che è opportuno conoscere.
- In Austria, è possibile richiedere l'emissione di una ingiunzione di pagamento solo per crediti inferiori a Euro 30.000; in Belgio a Euro 1.860; Ungheria a HUF 1.000.000.
- In alcuni ordinamenti, l'opposizione a una ingiunzione di pagamento non dà avvio ad alcuna procedura ordinaria (ad esempio, in Germania, Bulgaria, Malta, Svezia).
- In alcuni ordinamenti, l'istituto dell'ingiunzione di pagamento è viceversa sconosciuto al di fuori delle ipotesi di cui al Regolamento CE n. 1896/2006 (in Danimarca, in cui tuttavia è prevista una apposita procedura stragiudiziale per vantare un credito e nei Paesi Bassi).
- Alcuni ordinamenti prevedono ulteriori strumenti per cause di modesta entità (es. Lituania, Grecia, Portogallo).

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

■ CASO 3: ESECUZIONE NELLA UE DI UN TITOLO ESECUTIVO ITALIANO NON CONTESTATO

- Un soggetto italiano ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'ha regolarmente notificato al proprio debitore che non si è opposto nei termini di legge ex art. 645 c.p.c.
- Il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di cosa giudicata (cfr. Cass. Civ. SS UU n. 4510 del 01/03/2006). È possibile dare avvio a un'esecuzione in qualsiasi Paese della UE secondo quanto prevede il Regolamento CE n. 805/2004.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Per ottenere un titolo esecutivo europeo, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione l'importo del credito (dati personali delle parti, importo, sussistenza e periodo di interessi, ecc.) e i requisiti procedurali per contestare il credito (termine, conseguenze della mancata proposizione di un'eccezione, ecc.).

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Un credito si considera “non contestato” se:
 - il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
 - il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
 - il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
 - il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Con il titolo esecutivo europeo si verifica una c.d. abolizione dell'*exequatur*.
 - la decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
 - Il procedimento di cui al Regolamento CE n. 805/2004 ha disposizioni analoghe a quelle del Regolamento UE n. 1215/2012.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione copia della decisione e copia del certificato di titolo esecutivo europeo, rilasciato dalle competenti cancellerie. La circolazione del titolo è garantita, in quanto non possono essere richieste cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:
 - la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e
 - la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale relative ad assicurazioni e competenze esclusive di cui al Regolamento CE n. 151272012; e
 - il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti minimi previsti dal Regolamento medesimo in materia di notificazioni, informazioni e possibilità per il debitore di chiedere, in casi eccezionali (ad es. impossibilità di contestare il credito per causa di forza maggiore) il riesame della decisione; e
 - la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore allorché il debitore sia un consumatore e il contratto sia stato concluso per una finalità estranea al suo mestiere o professione.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 805/2004**
 - Ai sensi dell'**art. 10** del Regolamento, il certificato di titolo esecutivo europeo può essere:
 - rettificato a causa di un errore materiale, o
 - revocato se risulta manifestamente concesso per errore.
 - Ai sensi dell'**art. 22** del Regolamento, su richiesta del debitore, l'esecuzione può essere rifiutata se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un Paese terzo, a condizione che:
 - la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
 - la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione; e
 - il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento.
 - Ai sensi dell'**art. 23** del Regolamento, è possibile ottenere anche una sospensione o limitazione dell'esecuzione.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

■ CASO 4: ESECUZIONE NELLA UE DI UN TITOLO ESECUTIVO ITALIANO CONTESTATO

- Un soggetto italiano ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'ha regolarmente notificato al proprio debitore che si è opposto nei termini di legge. Ha dunque avviato un procedimento ordinario nel corso del quale, nonostante una espressa richiesta di controparte, la provvisoria esecutorietà viene confermata.
- È possibile dare avvio a un'esecuzione in qualsiasi Paese della UE secondo quanto prevede il Regolamento UE n. 1215/2012. Qualora una sentenza definitiva dovesse modificare il provvedimento contenuto nel decreto ingiuntivo, potranno successivamente sorgere anche obblighi in capo al creditore di restituzione di quanto incassato in esecuzione del titolo provvisorio.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - Il Regolamento CE n. 1512/2012, che disciplina il riparto della giurisdizione all'interno dell'Unione Europea, detta anche norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in ambito UE.
 - Per le sentenze da eseguire in ambito UE, frutto di un procedimento giurisdizionale introdotto **dopo il 10.01.2015**, l'art. 39 del Regolamento UE n. 1215/2012 prevede infatti l'**abolizione della dichiarazione di esecutività**, necessaria invece ai sensi dell'art. 44 del Regolamento CE n. 44/2001.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - Per le sentenze da eseguire in ambito UE, frutto di un procedimento giurisdizionale introdotto **prima del 10.01.2015**, si applica la disciplina previgente, di cui al Regolamento CE n. 44/2001.
 - In tal caso è, pertanto sempre necessario proporre **un'istanza di riconoscimento ed esecuzione della sentenza al giudice competente.**
 - Al riguardo, l'art. 38 del Regolamento UE n. 44/2001 prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (con alcune particolarità per Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) e specifica dichiarazione dell'autorità competente.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - Il Regolamento UE n. 1215/2012 procede a una precisa indicazione dei **casi in cui un giudice dell'Unione Europea può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutorietà** sulla base di un titolo esecutivo proveniente da un altro Paese dell'Unione Europea, riprendendo ampiamente quanto già previsto dal Regolamento CE n. 44/2001.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - In particolare, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento UE n. 1215/2012, il giudice di uno Stato membro rigetta o revoca la dichiarazione di esecutorietà solo se:
 - il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il provvedimento deve essere eseguito;
 - la domanda giudiziale, o un atto equivalente, non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, a meno che, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
 - è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro di esecuzione;
 - è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
 - sono state violate le disposizioni in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori, di contratti individuali di lavoro e di competenze esclusive (ad es. in materia di diritti reali e immobiliari).

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - Inoltre l'**art. 41**, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1215/2012 introduce una norma, non presente nel Regolamento CE n. 44/2001, ai sensi della quale i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione, previsti dalla legge dello Stato membro richiesto, si applicano solamente nella misura in cui non siano incompatibili con quelli di cui all'art. 45.
 - Tale norma trova applicazione solamente per l'esecuzione delle sentenze relative a procedimenti avviati dopo il 10.01.2015.
 - Inoltre l'esecuzione di una sentenza in ambito UE può essere negata:
 - per le sentenze frutto di un procedimento introdotto dopo il 10.01.2015, solo su domanda della parte contro cui è chiesta; non è più possibile per il giudice procedere in via d'ufficio;
 - per le sentenze frutto di un procedimento introdotto prima del 10.01.2015 su istanza della parte contro cui è richiesta o, in via d'ufficio, dal giudice adito.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – ESECUTIVITA' DEL TITOLO

- **L'esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento CE n. 1512/2012**
 - Infine, l'**art. 54**, come modificato dal Regolamento UE n. 1215/2012, precisa che se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, **tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge dello Stato membro che abbia effetto equivalente e che persegua effetti analoghi.** Il Regolamento UE n. 1215/2012 specifica che da tale adattamento non possono derivare effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato di origine. La possibilità di impugnare tale adattamento avanti un'autorità giurisdizionale è concessa a ciascuna delle parti.

4.4 LA TUTELA DEL CREDITO IN AMBITO UE – E IL CASO *BREXIT*

- Con il termine **Brexit** si indica l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Tale procedura ha appena avuto inizio e il termine per la sua conclusione è fissato per il 29.03.2019. Tuttavia, finora non sono ancora state adottate misure concrete in applicazione di tale uscita dall'UE, motivo per cui è difficile prevedere il suo effettivo impatto nel lungo termine verso l'Europa e l'Italia.
- Dato certo è che il Regno Unito deve provvedere, entro suddetto termine, a **rinegoziare i 759 accordi** stipulati dal 1973 (anno di ingresso del Regno Unito in UE) ad oggi, con dialoghi che dovranno coinvolgere più di 160 Paesi.
- La materia di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, ovvero la disciplina di regole comuni agli Stati Europei per la giurisdizione competente, le norme applicabili e il riconoscimento di provvedimenti stranieri, non sarà più applicabile ai rapporti tra Stati UE e Regno Unito, con la conseguente mancanza di giurisdizione della Corte di Giustizia Europea.
Tuttavia, nel *position paper* del 22 agosto 2017, il governo britannico ha espresso l'intenzione di voler stipulare accordi che riflettano quegli stessi principi fondamentali, garantendo così la stessa uniformità di regole precedente alla *Brexit*.

Sommario

-  **01** Genesi del diritto di credito
-  **02** Come recuperare un credito
-  **03** Focus: la clausola di riserva di proprietà
-  **04** La tutela del credito in ambito UE
-  **05** **Gli argomenti trattati nella guida**
-  **06** Focus Paese: USA, Francia, Germania

5. ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA

- 1) Azione e prescrizione
- 2) Procedimenti cautelari
- 3) Procedimenti per ingiunzione di pagamento
- 4) Procedimenti ordinari
- 5) Ripartizione dell'onere della prova
- 6) Spese processuali
- 7) Esecutorietà della sentenza
- 8) Sospensione della provvisoria esecuzione
- 9) Adempimenti propedeutici all'esecuzione
- 10) Procedimenti di riconoscimento di provvedimenti stranieri
- 11) Azione revocatoria
- 12) Riserva di proprietà

5.1 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – AZIONE E PRESCRIZIONE

■ Azione e prescrizione

- Per azione legale si intende il potere di esercitare un diritto attribuito dall'ordinamento giuridico ai fini del suo riconoscimento e della sua attuazione in via giudiziale (*ius perseguendi iudicio quod sibi debeat*):
 - si tratta di una situazione giuridica processuale, che viene esercitata facoltativamente dal soggetto interessato, volta alla realizzazione di un diritto soggettivo sostanziale;
 - in ambito civile, l'azione viene di regola esercitata da parte dello stesso soggetto titolare della situazione giuridica da tutelare e, eccezionalmente, da parte di un soggetto terzo che agisce quale sostituto processuale dell'avente diritto.

5.1 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – AZIONE E PRESCRIZIONE

■ Azione e prescrizione

- Per assicurare la certezza dei rapporti giuridici, ogni ordinamento giuridico prevede un termine temporale entro il quale il titolare di un diritto deve fare valere le proprie ragioni.
 - In ambito civile, l'istituto della prescrizione disciplina i termini entro i quali il mancato esercizio di un diritto determina la sua estinzione
- Di regola, i termini di prescrizione di un diritto sono inderogabili e variano a seconda che la pretesa fatta valere abbia carattere contrattuale o extracontrattuale.
 - Generalmente, la prescrizione può essere sospesa o interrotta, lasciando momentaneamente impregiudicati i diritti del relativo titolare.

5.2 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – PROCEDIMENTI CAUTELARI

■ Procedimenti cautelari

- Per procedimenti cautelari si intendono i giudizi aventi carattere speciale rispetto a quelli introdotti in via ordinaria, la cui finalità è di evitare che il decorso del tempo necessario per ottenere una pronuncia a cognizione piena pregiudichi gli interessi del soggetto che invoca la tutela giurisdizionale.
- Di regola, colui che promuove un procedimento di natura cautelare deve dimostrare la sussistenza di due presupposti per l'accoglimento delle proprie domande:
 - il c.d. *fumus boni iuris*, ovvero la ragionevole fondatezza della propria prospettazione; e
 - il c.d. *periculum in mora*, ovvero il rischio di subire, in caso di ritardo nella concessione della tutela richiesta, un pregiudizio imminente e irreparabile.

5.2 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – PROCEDIMENTI CAUTELARI

■ Procedimenti cautelari

- Il provvedimento cautelare può essere concesso dall'organo giurisdizionale competente sia prima dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti (*inaudita altera parte*) che a seguito della rituale costituzione in giudizio del soggetto contro il quale è promossa l'azione.
- Spesso, il provvedimento cautelare ha natura meramente strumentale, ossia è destinato a cessare i propri effetti una volta decorso un periodo temporale che si assume sufficiente a soddisfare le esigenze di protezione dell'istante, durante il quale il soggetto interessato è tenuto a promuovere la successiva fase di merito del giudizio, per rendere definitiva la tutela richiesta; talvolta, può conservare i propri effetti a prescindere dalla successiva introduzione della fase di merito a cognizione piena.

5.3 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – PROCEDIMENTI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

■ Procedimenti per ingiunzione di pagamento

- Per procedimenti di ingiunzione di pagamento si intendono i giudizi volti a ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo giudiziale a tutela di un diritto di credito.
- Di regola, i procedimenti di ingiunzione si articolano:
 - in una prima fase, che si svolge senza la partecipazione del soggetto contro il quale viene chiesto il provvedimento (c.d. *inaudita altera parte*); e
 - in una eventuale successiva fase in contraddittorio tra le parti, durante la quale la domanda dell'istante viene riesaminata con cognizione piena.
- Ai fini dell'accoglimento della domanda, l'istante deve generalmente dimostrare di vantare un credito:
 - certo nel suo ammontare;
 - liquido ed esigibile, vale a dire non sottoposto a termine o a condizione;provando per iscritto la titolarità della propria pretesa. Per facilitare la dimostrazione dell'esistenza del credito, la nozione di prova scritta richiesta per l'accoglimento della domanda di ingiunzione è, generalmente, molto più ampia rispetto a quella richiesta per il processo ordinario.

5.3 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – PROCEDIMENTI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

■ **Procedimenti per ingiunzione di pagamento**

- Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accerti l'esistenza del credito, ingiunge il pagamento del corrispondente importo al debitore, assegnando a quest'ultimo un termine per proporre opposizione e aprire, eventualmente, la fase a cognizione piena del procedimento, che si svolge secondo le regole tipiche del rito ordinario.
- L'esecutorietà del titolo emesso in favore del creditore può essere concessa sia prima che durante la fase a cognizione piena della procedura di ingiunzione, a fronte del pericolo del ritardo nell'attuazione del provvedimento e, dunque, della perdita definitiva della possibilità di recupero del credito.

3.4 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – PROCEDIMENTI ORDINARI

■ Procedimenti ordinari

- Per procedimenti ordinari si intendono i giudizi volti a ottenere una pronuncia dell'organo giurisdizionale a tutela di un bene della vita all'esito di accertamento a cognizione piena sui fatti di causa.
- Colui che esercita il potere di azione (definito attore o ricorrente) instaura con il soggetto nei confronti del quale avanza le proprie domande (definito convenuto o resistente) un rapporto processuale, che prescinde dalla volontaria partecipazione di quest'ultimo, e che si articola generalmente in quattro fasi distinte:
 - introduttiva, durante la quale vengono esposte le ragioni a fondamento delle rispettive domande;
 - di trattazione, durante la quale, alla luce delle avverse difese, vengono precisati i fatti e le conclusioni relativi alla controversia;
 - istruttoria, durante la quale vengono assunti gli elementi di prova ritenuti dal giudicante necessari ai fini della decisione;
 - decisoria, che si conclude con la pronuncia sulle domande avanzate dalle parti.
- All'esito del procedimento di primo grado, gli ordinamenti giuridici riconoscono, generalmente, la possibilità per le parti di impugnare la pronuncia mediante l'instaurazione di due ulteriori gradi di giudizio (promossi rispettivamente di fronte alla Corte territoriale di appello e alla Corte Suprema nazionale).

5.5 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

■ Ripartizione dell'onere della prova

- Per ripartizione dell'onere della prova si intende quel complesso di regole che offrono all'organo giurisdizionale i parametri di valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio e che, pertanto, stabiliscono i presupposti per l'accoglimento di una domanda giudiziale o per il suo rigetto.
- Si tratta di un elemento importante in quanto permette di comprendere se, e in che misura, il creditore dispone, anche mediante il contratto, di elementi di prova sufficienti per far valere il proprio credito.
- Di regola, il soggetto sul quale grava l'onere della prova è colui che esercita l'azione, il quale deve dare dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti costitutivi della propria domanda. Il convenuto deve generalmente dare prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi rispetto a quelli allegati dall'attore per il rigetto delle richieste avanzate nei suoi confronti. Rispetto alle domande avanzate in giudizio dal convenuto nei confronti dell'attore, la situazione è speculare: l'accoglimento di tali richieste dipenderà dalla capacità del convenuto di dimostrare la sussistenza di tutti i relativi elementi costitutivi e dell'inesistenza dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti dall'attore.

5.6 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – SPESE PROCESSUALI

■ Spese processuali

- Per disciplina delle spese processuali si intende il complesso di norme che regola le modalità di ripartizione delle competenze liquidate dall'organo giurisdizionale all'esito di un procedimento giudiziale. Le spese processuali, generalmente, comprendono sia le competenze dei procuratori delle parti che quelle di eventuali ausiliari (quali consulenti tecnici) eventualmente nominati nel corso della procedura dall'organo giurisdizionale per la soluzione di problemi o quesiti di natura specifica. Di regola, le spese processuali vengono poste a carico della parte soccombente e vengono rimborsate in favore del soggetto vittorioso all'esito della procedura. Tuttavia, l'organo giurisdizionale, valutando tutti gli elementi del caso concreto, può decidere di ripartire le spese diversamente, compensandole in tutto o in parte, a prescindere dalla soccombenza rispetto alle domande avanzate in giudizio.

5.7 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – ESECUTORIETA' DELLA SENTENZA

■ Esecutorietà della sentenza

- Per esecutorietà della sentenza si intende il complesso di norme che regolano l'esecuzione di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale e dotato di forza di legge, che legittima il soggetto, in favore del quale è rilasciato, ad agire attraverso gli ausiliari di giustizia per ottenere la soddisfazione dei propri diritti.
- Il provvedimento giurisdizionale può acquistare esecutorietà sia durante che all'esito di una procedura giudiziale, presupponendo esclusivamente l'accertamento pieno dell'esistenza, in tutto o in parte, di un determinato diritto dell'istante.
- Generalmente, l'esecutorietà di un titolo giudiziale autorizza il suo portatore a ottenere, tra l'altro, garanzie sui beni del debitore (ad esempio, l'iscrizione di una ipoteca giudiziale) ovvero di chiedere il compimento di atti che determinano l'espropriazione di beni appartenenti a quest'ultimo, al fine della loro successiva vendita o assegnazione, fino alla totale soddisfazione del credito.

5.8 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

■ **Sospensione della provvisoria esecuzione**

- Per sospensione della provvisoria esecuzione si intende la facoltà concessa all'organo giurisdizionale di far cessare provvisoriamente gli effetti del provvedimento emanato da un altro giudicante, in attesa di una valutazione più completa dei fatti di causa.
- Di regola, la sospensione della provvisoria esecuzione di un titolo giurisdizionale presuppone l'impugnazione del provvedimento che ha autorizzato l'avvio della procedura esecutiva e la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile alla sua attuazione.
- L'eventuale concessione della sospensione lascia i relativi procedimenti esecutivi in uno stato di quiescenza, in attesa del successivo accertamento, a cognizione piena, da parte dell'organo giurisdizionale competente.
- In aggiunta alla sospensione del titolo esecutivo, il debitore, quale ulteriore strumento di difesa, può generalmente chiedere la sospensione delle singole procedure esecutive avviate dal creditore per la soddisfazione dei propri diritti.

5.9 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – ADEMPIMENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE

■ **Adempimenti propedeutici all'esecuzione**

- Per adempimenti propedeutici all'esecuzione si intendono tutte le attività preliminari da porre in essere per dotare il provvedimento giudiziale di forza di legge e autorizzare, conseguentemente, l'esercizio dei diritti del creditore.
- Di regola, l'inizio della procedura esecutiva viene preceduta dal rilascio di una apposita formula sul titolo giudiziale, che viene apposta da un ausiliario dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, con la quale si autorizza il ricorso alla forza pubblica per la soddisfazione delle ragioni creditorie.
- Una volta che il titolo viene munito dell'apposita formula esecutiva, il creditore può liberamente utilizzarlo per l'iscrizione di garanzie sui beni del debitore o per dare inizio alle procedure di espropriazione forzata.

5.10 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

■ **Procedimenti di riconoscimento di provvedimenti stranieri**

- Per procedimento di riconoscimento di un provvedimento straniero si intende quel complesso di regole adottate da un ordinamento giuridico (sulla base di convenzioni, regolamenti o norme di diritto interno) per disciplinare le modalità di verifica dell'efficacia sul territorio nazionale di titoli giurisdizionali emessi da autorità estere.
- Generalmente, a tal fine è richiesto che:
 - l'organo giurisdizionale straniero, nel risolvere la controversia, abbia assicurato il rispetto di alcune fondamentali garanzie processuali delle parti (ad esempio, la corretta instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa);
 - il provvedimento straniero sia definitivo e non sia in contrasto con un'altra pronuncia resa tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, sulla quale non si sia ancora formato il giudicato;
 - gli effetti del provvedimento straniero non contrastino con l'ordine pubblico nazionale (elemento che acquista particolare rilevanza, p.es. nei Paesi arabi).

5.10 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI

■ **Procedimenti di riconoscimento di provvedimenti stranieri**

- Talvolta, la procedura di riconoscimento del titolo straniero è meramente eventuale e ha luogo solo quando il soggetto che è tenuto a subire gli effetti della pronuncia ne contesta la compatibilità con l'ordinamento nazionale ovvero non vi dia spontanea esecuzione, rendendo necessario procedere a esecuzione forzata; in questi casi, l'accertamento che l'organo giurisdizionale competente è tenuto a effettuare è limitato alla verifica di compatibilità del provvedimento straniero con le norme inderogabili di diritto interno ed esula da valutazioni di correttezza della soluzione adottata dal giudice straniero.

3.11 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – AZIONE REVOCATORIA

■ Azione revocatoria

- Per azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) si intende l'esercizio del diritto potestativo di richiedere una pronuncia giurisdizionale volta a ottenere l'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in danno del creditore.
- I presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria variano a seconda che l'azione venga promossa in via ordinaria (*actio pauliana*) ovvero in sede fallimentare; generalmente, comunque, l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione dei seguenti requisiti:
 - a) l'esistenza di un credito nei confronti del debitore;
 - b) il compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo del proprio patrimonio;
 - c) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore;
 - d) la conoscenza di tale pregiudizio da parte del debitore e/o del terzo che ha partecipato all'atto.
- La revocatoria non ricostituisce il patrimonio del debitore, ma determina l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole, che, salvo casi particolari, non può essere opposto al creditore, il quale può pertanto promuovere nei confronti di terzi le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

3.12 ARGOMENTI TRATTATI NELLA GUIDA – RISERVA DI PROPRIETA'

■ Riserva di proprietà

- Per riserva di proprietà o patto di riservato dominio si intende la clausola contrattuale con la quale le parti di un negozio giuridico convengono che il trasferimento del diritto di proprietà su uno o più beni venga subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva, ossia il pagamento integrale del prezzo di compravendita pattuito, facendo ricadere sul compratore i rischi del loro danneggiamento o perimento prima del relativo passaggio di proprietà.
- Di regola, il patto di riservato dominio è applicabile alle vendite di cose mobili, mobili registrate e immobili, mentre ne sono esclusi i beni di consumo e quelli destinati alla trasformazione.
- Generalmente, la riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore, purché costituita anteriormente all'azione promossa per il recupero del credito e, in caso di inadempimento, legittima il venditore sia a risolvere il rapporto che a richiedere il regolare pagamento delle rate mancanti.

Sommario

-  **01** Genesi del diritto di credito
-  **02** Come recuperare un credito
-  **03** Focus: la clausola di riserva di proprietà
-  **04** La tutela del credito in ambito UE
-  **05** Gli argomenti trattati nella guida
-  **06** Focus Paese: USA, Francia, Germania



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

AZIONE E PRESCRIZIONE	DISCIPLINA
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> Legislazione nazionale.
Termine ordinario per un credito in materia civile e commerciale	<ul style="list-style-type: none"> Il termine ordinario di prescrizione varia nelle diverse giurisdizioni e a seconda della natura della prestazione vantata (a titolo esemplificativo, nello Stato di New York i diritti in materia contrattuale si prescrivono, di regola, dopo 6 anni dall'inadempimento, mentre in ambito extracontrattuale decorsi 3 anni dall'illecito).



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

PROCEDIMENTI CAUTELARI	DISCIPLINA
Misure più comuni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La maggior parte degli Stati ha modellato le proprie norme di procedura civile in base alle <i>FRCP</i> (<i>Federal Rules of Civil Procedure</i>) anche se permangono sostanziali differenze tra Stato e Stato. ▪ Le <i>FRCP</i> disciplinano due fondamentali tipologie di <i>injunctive relief</i> (provvedimento cautelare emesso secondo equità, sotto forma di un ordine della Corte, con il quale si impone ad una parte di compiere o astenersi dal compiere atti specifici): <ul style="list-style-type: none"> • <i>preliminary injunctions</i>, finalizzata alla conservazione dello <i>status quo</i> e dei diritti di ciascuna parte sino alla pronuncia della sentenza definitiva di merito; • <i>restraining orders</i>, provvedimenti temporanei emessi <i>inaudita altera parte</i> con cui la Corte ordina immediatamente alla controparte di compiere, o astenersi dal compiere, un determinato atto.
Presupposti per la concessione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La <i>Rule 65 FRCP</i> disciplina i requisiti generali per la concessione di entrambi i provvedimenti – fermo restando che il soggetto interessato alla loro emissione dovrà altresì fare specifico riferimento alle regole espressamente sancite nell'ambito della propria giurisdizione di riferimento.
Concessione <i>inaudita altera parte</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A differenza della <i>preliminary injunction</i>, il <i>temporary restraining order</i> può essere concesso anche <i>inaudita altera parte</i>, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • specifici fatti comprovino un ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto determini un pregiudizio, una perdita o un danno irreparabile immediato; e • il procuratore della parte interessata attesti per iscritto le ragioni per le quali la previa instaurazione del contraddittorio è suscettibile di pregiudicare l'effettività della misura invocata.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE	DISCIPLINA
Procedimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'ordinamento statunitense non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. ▪ Benché non assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di <i>civil law</i>, il c.d. <i>summary judgment</i> consente, in alcuni casi, di ottenere una pronuncia anticipatoria, prima della conclusione del giudizio di merito, all'esito di una trattazione sommaria, ossia non a cognizione piena
Presupposti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il giudice può concedere un <i>summary judgment</i> qualora il soggetto che lo richiede dimostri di avere titolo alla concessione del provvedimento, in base ai principi di legge applicabili, nonché in base alla circostanza che i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere non siano sostanzialmente controversi. A tal fine, la parte interessata, ai sensi dell'art. 56 <i>FRCP</i>, deve avanzare un'apposita istanza contenente l'esplicazione di tutte le proprie ragioni, oltre ai fatti posti a sostegno delle medesime. ▪ Modalità e tempistiche per la richiesta e l'emissione di un <i>summary judgment</i> differiscono tra le varie giurisdizioni. L'istanza di <i>summary judgment</i> viene solitamente presentata allo spirare della fase di <i>discovery</i>.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

PROCEDIMENTI ORDINARI	DISCIPLINA
Procedimenti di primo grado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'organizzazione della giustizia negli Stati Uniti si articola su due livelli: <ul style="list-style-type: none"> • statale, che comprende anche controversie in materia di recupero del credito, salvo il caso in cui la pretesa di pagamento sia superiore a \$ 75.000 o avanzata contro soggetti residenti in Stati diversi o all'estero • federale.
Fasi processuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'azione civile si promuove depositando un atto introduttivo (c.d. <i>complaint</i>) presso la Corte ritenuta competente a decidere la controversia, notificato al convenuto unitamente al c.d. <i>summons</i>, che deve a sua volta contenere le generalità delle parti e le informazioni relative all'udienza ed alle scadenze per il caso di mancata costituzione nei termini previsti. Il convenuto deve redigere una comparsa di risposta (<i>answer</i>) entro 21 giorni dalla ricezione del <i>summons</i> e del <i>complaint</i>. ▪ Le successive fasi processuali si articolano nella <i>discovery</i>, durante la quale le parti esibiscono gli elementi di prova di cui dispongono e procedono all'assunzione delle prove testimoniali. ▪ Se non interviene una conciliazione tra le parti, la controversia entra nella fase del <i>trial</i>, che si svolge, a seconda dei casi, o innanzi ad un giudice monocratico o innanzi ad una giuria popolare.
Impugnazioni	<p>Il procedimento di appello di fronte alle Corti di Appello federali è disciplinato dalle <i>Federal Rules of Appellate Procedure</i>, promulgate dalla Corte Suprema.</p>



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA	DISCIPLINA
Onere della prova	<ul style="list-style-type: none"> Le <i>Federal Rules of Evidence</i> prevedono che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato sia a carico di colui che agisce in giudizio.
Assoluzione dell'onere della prova e mezzi di prova utilizzabili	<ul style="list-style-type: none"> La libertà che viene concessa alle parti per comprovare le proprie allegazioni è molto ampia, essendo ammessa ogni prova che sia rilevante per la controversia e non contraria alla legge. Ai sensi della <i>Rule 702 FRE</i>, le parti possono avvalersi di esperti qualora: <ul style="list-style-type: none"> le competenze scientifiche, tecniche o altre conoscenze specialistiche dell'esperto siano necessarie al fine di accertare la concluzione degli elementi di prova prodotti in giudizio o di dirimere un fatto controverso; si fondino su fatti e altre informazioni sufficientemente provate; e applicino principi e metodi scientificamente affidabili.
Ordine di esibizione	<ul style="list-style-type: none"> La <i>Rule 26 FRCP</i> impone alle parti del procedimento di rivelare le informazioni o i documenti che utilizzeranno nel corso del procedimento. Le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di c.d. <i>disclosure</i>, comprendono, tra l'altro, il nome e i recapiti dei soggetti che possono conoscere elementi rilevanti per la causa e la copia o la descrizione dei documenti, anche in formato elettronico, e degli oggetti di cui la parte abbia il possesso, la custodia o il controllo.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

SPESE PROCESSUALI	DISCIPLINA
Categoria di spese processuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secondo l'ordinamento statunitense ciascuna parte è generalmente tenuta al pagamento di onorari ed esborsi sostenuti per la propria difesa indipendentemente dall'esito del giudizio. ▪ Le due eccezioni principali a tale regola si rinvencono nell'ipotesi in cui le parti abbiano contrattualmente predeterminato la ripartizione delle spese di lite o nell'ipotesi di una specifica disposizione statutaria in tal senso.
Patto di quota lite	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il patto di quota lite è generalmente ammesso e diffuso in materia di responsabilità extracontrattuale.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

FASE ESECUTIVA; ADEMPIMENTI	DISCIPLINA
Esecutorietà della sentenza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La <i>Rule 69 FRPC</i> consente – salvo che la Corte competente disponga altrimenti – di dare esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro a seguito della concessione di un apposito provvedimento, denominato <i>writ of execution</i>. ▪ La procedura deve svolgersi conformemente a quanto previsto dalla legge dello Stato in cui la sentenza deve avere esecuzione. ▪ Nella prassi, il procedimento di esecuzione non inizia se la sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione.
Sospensione della provvisoria esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvo che la Corte competente disponga altrimenti, non possono essere fatte oggetto di sospensione, anche se appellate: <ul style="list-style-type: none"> • le sentenze interlocutorie o finali aventi ad oggetto la condanna del convenuto ad un obbligo di fare o di non fare (<i>injunction</i>) o la capacità delle persone (<i>receivership</i>); • le sentenze o le ordinanze emesse in materia di violazione di brevetti. ▪ Una volta che il provvedimento acquista efficacia esecutiva, la sospensione, di regola, viene disposta a condizione che il debitore presti idonea cauzione o assuma altre obbligazioni a garanzia dei diritti del creditore.
Adempimenti propedeutici all'esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Su richiesta della parte avente diritto a ricevere una determinata prestazione, l'ufficiale giudiziario deve emettere un ordine di pignoramento o sequestro avente ad oggetto i beni di proprietà della parte inadempiente al fine di ottenerne l'adempimento. ▪ La Corte può, inoltre, giudicare il contegno della parte inadempiente come temerario.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI	DISCIPLINA
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli Stati Uniti non hanno ratificato alcun trattato internazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. ▪ Con la sentenza <i>Hilton v. Guyot</i>, 159 US 113 (1895), la Corte Suprema ha affermato che le regole sul riconoscimento di una sentenza straniera non si basano su obblighi codificati, ma sul rispetto del principio di reciprocità tra Paesi. ▪ Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stranieri avviene a livello statale e non federale. ▪ Esiste tuttavia il <i>Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act (UFMJRA)</i>, emanato a livello federale e adottato dalla maggioranza degli Stati. ▪ Gli Stati Uniti hanno ratificato in data 30/9/1970 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In ogni caso, tale Convenzione si applica unicamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale
Presupposti per il riconoscimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secondo il UFMJRA, una sentenza straniera sarà riconoscibile qualora essa sia “passata in giudicato, o sia comunque esecutiva sebbene sia pendente un giudizio di appello, o essa sia ancora impugnabile”. In particolare, una sentenza straniera potrà essere riconosciuta ai sensi dell'<i>UFMJRA</i> solamente qualora attribuisca o neghi il diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

REVOCATORIA	DISCIPLINA
Revocatoria ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'ordinamento statunitense prevede, inoltre, un'azione revocatoria ordinaria (<i>fraudulent conveyance claim</i>) disciplinata dall'<i>Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA)</i>, redatto dalla <i>National Conference of Commissioners on Uniform State Law</i> nel 1984 e adottato dalla maggioranza degli Stati della Federazione. Ai sensi della <i>Section 4</i> dell'<i>UFTA</i>, possono essere impugnati gli atti: <ul style="list-style-type: none"> • compiuti dal debitore con l'intenzione di nascondere beni, posticipare pagamenti dovuti o recare pregiudizio ai creditori; o • nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, laddove: <ul style="list-style-type: none"> – l'ammontare del patrimonio residuo del debitore risulti irragionevolmente basso rispetto al valore dell'operazione commerciale conclusa; o – il debitore abbia assunto l'obbligazione volendo o, comunque, sapendo di non poter ragionevolmente onorare gli impegni assunti.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA

REVOCATORIA	DISCIPLINA
Revocatoria fallimentare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Codice federale sul fallimento (<i>Title 11, United States Code</i>) prevede che il <i>trustee</i> possa far annullare gli atti dispositivi (inclusi eventuali atti dispositivi a vantaggio o in ogni modo a favore di un <i>insider</i> alle dipendenze del debitore, ossia un familiare, un amico, ovvero un socio d'affari) e gli atti di assunzione di obbligazione (inclusi eventuali atti di assunzione di obbligazioni a vantaggio o in ogni modo a favore di un <i>insider</i> alle dipendenze del debitore) compiuti dal debitore nei 2 anni precedenti il deposito del ricorso, qualora il debitore volontariamente o involontariamente: <ul style="list-style-type: none"> • abbia compiuto il trasferimento o abbia assunto l'obbligazione con l'intento specifico di ostacolare, ritardare ovvero pregiudicare qualsiasi soggetto o ente nei cui confronti il debitore medesimo era, o sarebbe divenuto, obbligato, in conseguenza del trasferimento compiuto ovvero dell'obbligazione assunta; o • abbia compiuto il trasferimento ovvero assunto l'obbligazione ottenendo un corrispettivo non ragionevolmente equo; e <ul style="list-style-type: none"> – si trovava in stato di insolvenza al tempo in cui il trasferimento è stato compiuto ovvero l'obbligazione è stata assunta, o è divenuto insolvente proprio a causa dell'operazione stessa; – aveva intrapreso una attività, ovvero stava per intraprendere una attività, all'esito delle quali i beni rimanenti in proprietà del debitore si sarebbero ridotti in modo considerevole; – era in procinto di assumere, o riteneva che il debitore stesse per assumere, debiti la cui entità non avrebbe permesso al debitore stesso di onerarli a scadenza; o – ha concluso il trasferimento al fine di favorire, direttamente ovvero indirettamente, un terzo, ovvero ha assunto l'obbligazione al fine di favorire, direttamente ovvero indirettamente, un subordinato alle sue dipendenze e secondo un modo di operare non ordinario.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

■ STATI UNITI D'AMERICA


REVOCATORIA	DISCIPLINA
Revocatoria fallimentare	<ul style="list-style-type: none">▪ Sono, inoltre, soggetti a revocatoria gli atti compiuti nei 90 giorni precedenti l'apertura della procedura concorsuale (1 anno laddove l'avente causa sia un <i>insider</i>, qualora l'atto abbia favorito uno dei creditori e il debitore sia insolvente.▪ Laddove l'atto venga posto in essere nei 90 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, l'insolvenza del creditore si presume.▪ I singoli Stati sono, inoltre, competenti a disciplinare ulteriori azioni revocatorie, con periodi temporali di esercizio più estesi.



6.1 FOCUS PAESE: STATI UNITI D'AMERICA


■ STATI UNITI D'AMERICA

RISERVA DI PROPRIETÀ	DISCIPLINA
Riserva di proprietà	<ul style="list-style-type: none">Le parti di un contratto di compravendita possono stabilire una particolare forma di garanzia a favore del venditore per il caso di inadempimento dell'acquirente. L'accordo, definito <i>security agreement</i>, trova il suo fondamento nell'articolo 9 dello <i>Uniform Commercial Code (UCC)</i> e assolve una funzione in parte analoga alla riserva di proprietà, in quanto costituisce un diritto di garanzia sul bene oggetto della compravendita o su altri beni dell'acquirente. Sussistono, tuttavia, limiti alla possibilità di far valere un <i>security agreement</i> in ipotesi di fallimento.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

AZIONE E PRESCRIZIONE	DISCIPLINA
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislazione nazionale (Legge n. 561 del 2008).
Termine ordinario per un credito in materia civile e commerciale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il periodo ordinario di prescrizione per un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. ▪ Il diritto di proprietà è imprescrittibile.
Eccezioni/ termini diversi di prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le parti possono stabilire un termine di prescrizione diverso da quello ordinario, per i crediti in materia civile e commerciale. ▪ Il termine di prescrizione stabilito dalle parti non può essere inferiore a 1 anno o superiore a 10 anni.
Interruzione della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La prescrizione si interrompe con: <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di un giudizio, anche sommario o cautelare; o • con un riconoscimento di debito. ▪ Una messa in mora non interrompe la prescrizione, ma fa decorrere gli interessi di legge dal giorno della ricezione.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

PROCEDIMENTI CAUTELARI	DISCIPLINA
Misure più comuni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il <i>juge de référés</i> può adottare qualsivoglia provvedimento ritenuto idoneo in casi di urgenza. ▪ Le misure cautelari più comuni sono: <ul style="list-style-type: none"> • quelle necessarie per la conservazione di un bene fino alla decisione di una causa di merito; • quelle atte ad evitare un pregiudizio grave e irreparabile; • in limitati casi, le condanne di pagamento o condanne contenenti obblighi di fare a carico di una parte; • il c.d. <i>référé probatoire</i>, relativo alla richiesta di esibizione di documenti <i>ante causam</i>.
Presupposti per la concessione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ai fini della concessione di una misura cautelare si richiede che: <ul style="list-style-type: none"> • il diritto azionato non sia contestato; e/o • vi sia il rischio di un pregiudizio per la parte istante.
Misure <i>ante causam</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le misure cautelari <i>ante causam</i> (cd. <i>mesures conservatoires</i>), sono: <ul style="list-style-type: none"> • i sequestri (<i>saisies conservatoires</i>); • le ipoteche giudiziali (<i>hypothèques judiciaires</i>); • le procedure di accertamento tecnico preventivo.
Concessione <i>inaudita altera parte</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I requisiti per l'ottenimento della misura cautelare sono: <ul style="list-style-type: none"> • il <i>fumus boni iuris</i>; e • il <i>periculum in mora</i>.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE	DISCIPLINA
<p>Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il procedimento d'ingiunzione di pagamento (<i>injonction de payer</i>) è disciplinato dagli artt. 1405 ss. c.p.c. ▪ È possibile ottenere tale provvedimento solo nei confronti di un debitore residente in Francia e la misura va chiesta alla Corte ove il convenuto/debitore è residente. ▪ La richiesta dev'essere proposta: <ul style="list-style-type: none"> • alla c.d. <i>jurisdiction de proximité</i> se d'importo inferiore a € 4.000,00; • al <i>Président du Tribunal de Commerce</i> in caso di emissione dell'ingiunzione sulla base di un titolo di credito; • al <i>Tribunal de Grande Instance</i>, negli altri casi. ▪ In caso di mancata emissione, il creditore non può appellare, ma deve promuovere un giudizio ordinario. ▪ Entro 6 mesi l'ingiunzione deve essere notificata al debitore a pena di perdita di efficacia e il debitore ha un mese di tempo per opporsi alla richiesta.
<p>Presupposti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I presupposti per l'emissione di tale provvedimento sono che: <ul style="list-style-type: none"> • il credito derivi da contratto o da un obbligo contenuto in una legge e che l'importo richiesto sia certo; o • il credito sia portato da una cambiale o da un pagherò cambiario. ▪ Se il giudice ritiene la sussistenza dei presupposti emette una <i>ordonnance portant injonction de payer</i>.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

PROCEDIMENTI ORDINARI	DISCIPLINA
Fasi processuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (<i>huissier de justice</i>). ▪ Fase istruttoria (<i>mise en état</i>): le parti cristallizzano le proprie posizioni in una memoria (<i>conclusions</i>) che si modifica progressivamente in relazione al contraddittorio. ▪ Dibattimento: le parti presentano un fascicolo con una memoria riassuntiva e tutta la documentazione raccolta (<i>dossier de plédoire</i>). <ul style="list-style-type: none"> • In tale sede possono essere anche escussi i testimoni; tuttavia, la tendenza in Francia è l'assunzione di testimonianze scritte (<i>attestations</i>). ▪ Una durata verosimile del procedimento di primo grado è di 2-3 anni.
Impugnazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sentenza di primo grado deve essere notificata alla controparte entro 10 anni dall'emissione (salvo che non sia stata emessa in contumacia e in quel caso va notificata entro 6 mesi). ▪ La parte notificata ha 1 mese (2 se si trova all'estero) per appellare la sentenza. ▪ In secondo grado, la Corte d'Appello (<i>Cour d'Appel</i>) riesamina la vicenda in fatto e in diritto e la procedura è sostanzialmente analoga al primo grado. ▪ Il terzo grado di giudizio, di sola legittimità, si svolge presso la Corte di Cassazione (<i>Cour de Cassation</i>): <ul style="list-style-type: none"> • il ricorso per cassazione (c.d. <i>pourvoi</i>) va presentato entro 2 mesi dalla decisione d'appello ed usualmente viene presentato con riserva dei motivi che vanno, invece, redatti entro i 5 mesi successivi.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA	DISCIPLINA
Onere della prova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nell'ordinamento francese, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. ▪ É onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia: <ul style="list-style-type: none"> • fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa; • allegare i fatti estintivi e modificativi.
Assoluzione dell'onere della prova e mezzi di prova utilizzabili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per richiedere giudizialmente la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute è consigliabile raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.). ▪ Le parti possono esibire delle perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.
Ordine di esibizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Francia vige il principio del contraddittorio. ▪ Non è previsto l'istituto della <i>disclosure</i>: <ul style="list-style-type: none"> • alcun obbligo vige di esibire documenti alla controparte, fatti salvi i provvedimenti in corso di causa ed <i>ante causam</i> con i quali l'esibizione viene ordinata d'ufficio (artt. 138-142 c.p.c.); • se la parte non ottempera all'ordine <i>ante causam</i> a essa rivolta, la Corte può stabilire una multa a suo carico.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

SPESE PROCESSUALI	DISCIPLINA
<p>Categorie di spese processuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le spese processuali si distinguono in due categorie: <ul style="list-style-type: none"> • <i>dépens</i>, ossia le spese di lite, che includono, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – i costi della Corte; – i costi degli esperti; – i costi delle notifiche; – i costi di traduzione; tali spese sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente; • <i>frais irrépétibles</i> ossia gli onorari degli avvocati: <ul style="list-style-type: none"> – non è escluso che le Corti possano porli a carico della parte soccombente; – usualmente i Tribunali non liquidano importi considerevoli a questo titolo. In sostanza, la gran parte degli onorari è irripetibile.
<p>Patto di quota lite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il patto di quota lite è vietato salvo che non riguardi solo una parte degli onorari. ▪ Nel concreto, tali accordi non eccedono il 20% del credito da recuperare.



6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

FASE ESECUTIVA; ADEMPIMENTI	DISCIPLINA
<p>Esecutorietà della sentenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo è unicamente su istanza della parte. ▪ La sentenza d'appello è immediatamente esecutiva. ▪ Anche prima del passaggio in giudicato della sentenza è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà in via: <ul style="list-style-type: none"> • automatica (c.d. <i>de plein droit</i>) nei casi di <i>ordonnances de référés</i>, di <i>mesures provisoires</i> o di ordinanze in corso di causa; • discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice a seconda della natura dell'affare. ▪ Qualora venga concessa la provvisoria esecutorietà prima del passaggio in giudicato della sentenza, è possibile che venga imposta una garanzia a favore della parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà.
<p>Sospensione della provvisoria esecuzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una volta che la decisione viene emessa, è possibile proporre appello, il quale è immediatamente sospensivo dell'efficacia esecutiva della sentenza. ▪ È possibile in ogni caso chiedere la provvisoria esecutorietà al giudice di seconde cure, che può discrezionalmente concederla.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

FASE ESECUTIVA; ADEMPIMENTI

Adempimenti propedeutici all'esecuzione


DISCIPLINA

- Per dare avvio all'esecuzione la parte interessata:
 - deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva;
 - deve informare la controparte; e
 - non deve, comunque, essere pendente alcun ricorso sospensivo dell'esecutorietà.
- Il creditore ha 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva mediante notificazione della decisione munita di formula esecutiva:
 - dal momento in cui il titolo esecutivo è stato notificato, il debitore esecutato ha 2 mesi per adempiere spontaneamente all'obbligo imposto dalla sentenza;
 - in caso di mancata spontanea ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva, e iniziare così un'attività di pignoramento (c.d. *saisine*) sui beni mobili o immobili del debitore.
- Esiste uno specifico *juge de l'exécution* che è competente per ogni attività necessaria (opposizione, vendita, ecc.).
- È possibile che il giudice, già in sentenza, stabilisca una sorta di multa (c.d. *astreinte*) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione.




6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI	DISCIPLINA
<p>Fonti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento CE n. 44/2001. ▪ Convenzioni internazionali di cui la Francia è parte contraente: <ul style="list-style-type: none"> • la Francia ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria (ad esempio, Algeria, Argentina, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Cina, Egitto, Marocco, Stati Uniti d'America, Vietnam, ecc.). ▪ Legislazione nazionale. ▪ La Francia, inoltre, ha ratificato in data 26/06/1959 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
<p>Presupposti per il riconoscimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualora non trovino applicazione le normative comunitarie o internazionali, una sentenza straniera è riconosciuta in Francia sulla base di una verifica, da parte del <i>Tribunal de Grande Instance</i>, della sussistenza dei seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> • la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto francese; • la decisione è stata resa sulla base della corretta legge applicabile; • l'esecuzione non è contraria all'ordine pubblico francese; • la decisione ottenuta non è fraudolenta. ▪ In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Francia.



6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

REVOCATORIA	DISCIPLINA
Revocatoria ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La revocatoria ordinaria attiene a tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio del creditore, ed è disciplinata dall'art. 1167 c.c. ▪ Può essere chiesta (per effetto della legge n. 561 del 2008) entro 5 anni successivi alla data di conoscenza dell'atto pregiudizievole (<i>post</i> legge 2008). ▪ È onere di chi agisce dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza del dolo; e • la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.
Revocatoria fallimentare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La revocatoria fallimentare riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo sospetto: <ul style="list-style-type: none"> • tale periodo viene stabilito discrezionalmente dal Tribunale all'apertura della procedura con la dichiarazione di insolvenza della società e non può superare i 18 mesi, salvi alcuni atti gratuiti per i quali il periodo di revocabilità si estende a 24 mesi. ▪ La revocatoria fallimentare agisce: <ul style="list-style-type: none"> • in via automatica, in caso di transazioni a titolo gratuito o nelle quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione; • previa dimostrazione della conoscenza dell'insolvenza da parte del percettore del pagamento, in tutti gli altri casi.



6.2. FOCUS PAESE: FRANCIA

RISERVA DI PROPRIETÀ	DISCIPLINA
Riserva di proprietà	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dalla legge. ▪ Le parti possono differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. ▪ La validità e l'efficacia della clausola di riserva della proprietà sono collegate alla possibilità di fornire prova dell'accordo delle parti. In particolare la relativa clausola: <ul style="list-style-type: none"> • deve rivestire la forma scritta; • deve essere evidente nel testo, ad esempio deve essere redatta in maiuscolo; e • deve essere precedente alla consegna del bene.
Pubblicità e opponibilità ai terzi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'operatività della clausola è automatica nel caso di c.d. <i>publication</i>. ▪ In tutti gli altri casi, la clausola: <ul style="list-style-type: none"> • è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento (se fatta valere entro 3 mesi dall'apertura della procedura concorsuale); • non è opponibile nei confronti dei terzi di buona fede (nei confronti dei quali è possibile solo chiedere il prezzo o la frazione di prezzo che non è stata ancora pagata).
Azione di rivendicazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'azione di rivendicazione è soggetta ad un termine di 3 mesi dall'apertura del procedimento concorsuale.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

AZIONE E PRESCRIZIONE	DISCIPLINA
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislazione nazionale (§ 195 Codice civile tedesco - BGB).
Termine ordinario per un credito in materia civile e commerciale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni, a decorrere dal termine dell'anno solare nel corso del quale il credito è sorto e la parte ne ha avuto conoscenza.
Eccezioni/ termini diversi di prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si prescrivono in: <ul style="list-style-type: none"> • 2 anni dalla consegna, eventuali (contro-)pretese, che si fondino su diritti di garanzia, se si tratta di beni mobili, a patto che la denuncia del vizio sia stata tempestiva; • in 5 anni dalla consegna, eventuali (contro-)pretese, che si fondino su diritti di garanzia, se si tratta di beni immobili, a patto che la denuncia del vizio sia stata tempestiva. ▪ Il diritto di proprietà, invece, è imprescrittibile.
Interruzione della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La prescrizione si interrompe: <ul style="list-style-type: none"> • con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare; • con un riconoscimento o dichiarazione espressa del debito. <p>Qualora vi siano state trattative tra le parti, la prescrizione non potrà compiersi prima di 3 mesi dalla conclusione delle suddette trattative.</p>



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

PROCEDIMENTI CAUTELARI	DISCIPLINA
Misure più comuni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le misure cautelari più comuni sono: <ul style="list-style-type: none"> • il sequestro (§§ 916 ss. Codice di procedura civile tedesco, ZPO), previsto a tutela di crediti in denaro; • la concessione di misure temporanee (§ 935 ss. ZPO). ▪ É prevista anche la possibilità di esperire un accertamento tecnico preventivo (§ 485 ZPO), in modo da effettuare quegli accertamenti che potrebbero risultare non più possibili se si dovesse attendere il tempo necessario per raggiungere la fase istruttoria nell'ambito di un procedimento ordinario.
Presupposti per la concessione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la concessione di una misura cautelare, sono previsti quali requisiti sostanziali: <ul style="list-style-type: none"> • il <i>fumus boni iuris</i>, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e • il <i>periculum in mora</i>, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.
Misure ante causam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le misura cautelari più diffuse, quali il sequestro e le misure temporanee, possono essere concesse anche <i>ante causam</i>.
Concessione inaudita altera parte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le misure cautelari, in casi d'urgenza, possono essere concesse anche senza previa audizione della controparte e il provvedimento che le dispone può, pertanto, essere emesso anche il giorno stesso in cui è stata proposta la relativa domanda.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE	DISCIPLINA
<p>Procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il procedimento per ingiunzione, nell'ordinamento tedesco, è regolato ai §§ 688 ss. ZPO. ▪ Il ricorso introduttivo deve essere proposto: <ul style="list-style-type: none"> • al Tribunale per le Ingiunzioni (<i>Mahngericht</i>) del luogo nel quale il ricorrente ha la propria sede; • se il ricorrente è straniero, è competente il Tribunale di Berlino. ▪ La proposizione del ricorso avviene con la compilazione di apposito modulo informatico sul portale internet a ciò dedicato. In questa fase della procedura non è necessaria alcuna allegazione probatoria da parte del ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere. ▪ Il decreto ingiuntivo: <ul style="list-style-type: none"> • viene rilasciato, generalmente, in pochi giorni; • viene poi notificato al debitore ingiunto a cura del Tribunale.
<p>Presupposti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il procedimento di ingiunzione può essere avviato per il pagamento di un credito certo, sempreché detto pagamento non dipenda da una controprestazione ancora da eseguirsi.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

PROCEDIMENTI ORDINARI	DISCIPLINA
Procedimenti di primo grado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il procedimento ordinario ha inizio col deposito dell'atto introduttivo presso il Tribunale competente. ▪ In base alle regole generali: <ul style="list-style-type: none"> • per controversie di valore fino a € 5.000, è competente la Pretura (<i>Amtsgericht</i>); • per controversie di valore superiore, invece, vengono decise dal Tribunale (<i>Landgericht</i>).
Fasi processuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una volta depositato l'atto introduttivo della causa, il Tribunale provvedere alla sua notifica al convenuto, il quale potrà costituirsi in giudizio e replicare entro un termine appositamente fissato, e, comunque, non inferiore a 2 settimane. ▪ Spetta al giudice stabilire la modalità di prosecuzione del processo. Egli potrà, infatti: <ul style="list-style-type: none"> • disporre la forma scritta, che comporta uno scambio di memorie tra le parti, • fissare un'udienza c.d. di prima comparizione (<i>früher erster Termin</i>), nel corso della quale, di regola, è previsto un tentativo di conciliazione. ▪ Qualora il tentativo di conciliazione non avesse luogo o successo, seguirà la fase istruttoria, durante la quale possono essere, <i>inter alia</i>: <ul style="list-style-type: none"> • escussi testimoni; • depositate perizie di consulenti. ▪ La causa verrà trattenuta in decisione solo quando sarà matura per la decisione; fino ad allora potranno aversi vari scambi di memorie.
Impugnazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contro la sentenza di primo grado può essere proposto appello nel termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla notifica della sentenza medesima.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA	DISCIPLINA
Onere della prova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È onere di ciascuna parte dimostrare il fondamento della propria domanda, ossia: <ul style="list-style-type: none"> • fornire tutte le prove che dimostrino l'esistenza del proprio diritto; • allegare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversa.
Assoluzione dell'onere della prova e mezzi di prova utilizzabili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per ottenere la tutela giudiziale del proprio credito, è necessario raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.).
Ordine di esibizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La procedura tedesca è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della <i>disclosure</i>, sicché non vi è alcun obbligo circa l'esibizione di documenti alla controparte. ▪ Le parti possono esibire perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

SPESE PROCESSUALI	DISCIPLINA
<p>Categoria di spese processuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le spese processuali in Germania si distinguono in due categorie: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gerichtskosten</i>, ossia le spese della Corte, che includono, ad esempio, i costi per l'attività Corte, i costi degli esperti, i costi delle notifiche, i costi di traduzione; • <i>Gebühren</i>, che sono, invece, gli onorari degli avvocati. ▪ Ai sensi del § 91 ZPO, le spese processuali sono liquidate in ragione del grado di soccombenza. Se, ad esempio, chi ha agito in giudizio riesce a recuperare l'80% del proprio credito, deve sopportare il 20% dei costi. Solamente laddove si riscontri una percentuale di soccombenza pari o superiore al 90%, secondo la giurisprudenza prevalente, tutti i costi potranno essere interamente addebitati alla parte soccombente.
<p>Patto di quota lite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il patto di quota lite, in Germania, è regolato dagli artt. 2, 4, 4 lett. a) e 4 lett. b) del Tariffario forense (RVG), e dal § 49b, comma 2 del Codice deontologico forense (BRAO). ▪ Il patto di quota lite è di norma vietato in Germania, e può essere ammesso solo a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • sia concluso in relazione a singole controversie; • sia concluso al fine di permettere al cliente, in condizione di ristrettezza economica, di far valere i propri diritti.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

FASE ESECUTIVA; ADEMPIMENTI	DISCIPLINA
Esecutorietà della sentenza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sentenza di primo grado diviene esecutiva dopo la scadenza dei termini di impugnazione. ▪ Al di fuori di questo caso, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà in via: <ul style="list-style-type: none"> • automatica, nei casi di concessione di misure cautelari o di ordinanze emesse in corso di causa; • discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice, in considerazione della natura della fattispecie.
Sospensione della provvisoria esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I casi di sospensione dell'esecuzione si limitano a quelli in cui venga concessa la provvisoria esecutorietà al provvedimento.
Adempimenti propedeutici all'esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva e informare la controparte. ▪ Il creditore ha 30 anni di tempo per dare avvio alla fase esecutiva mediante consegna della decisione con formula esecutiva all'ufficiale giudiziario, e iniziare così: <ul style="list-style-type: none"> • un'attività di pignoramento (c.d. <i>Pfändung</i>) sui beni mobili o immobili del debitore; oppure • un pignoramento presso terzi. ▪ Laddove l'esecuzione non abbia buon esito, il creditore potrà dare incarico all'ufficiale giudiziario (<i>Gerichtsvollzieher</i>) di ottenere una dichiarazione giurata (<i>Eidesstattliche Versicherung</i>) del debitore in merito al proprio patrimonio per ricercare ulteriori beni da aggredire.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI	DISCIPLINA
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento CE n. 44/2001; ▪ Convenzioni internazionali di cui la Germania è parte contraente; ▪ Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ratificata dalla Germania in data 30.06.1961.
Presupposti per il riconoscimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuori dalle ipotesi predette, il riconoscimento di una sentenza straniera è negato se: <ul style="list-style-type: none"> • facendo applicazione della legge tedesca, l'autorità giudiziaria cui appartiene il giudice straniero risulti incompetente; • al convenuto, non costituitosi in giudizio, non sia stato regolarmente o tempestivamente notificato l'atto introduttivo del procedimento; • il convenuto non abbia potuto difendersi; • la sentenza risulti in contrasto con una decisione emessa in Germania o ivi riconosciuta, oppure il procedimento che vi ha dato origine sia in contrasto con un altro procedimento antecedente, ivi incardinato; • il riconoscimento della sentenza porti ad un palese contrasto con i principi dell'ordinamento tedesco, ed, in particolare, con i diritti fondamentali riconosciuti da detto ordinamento; • non risulti garantita la reciprocità. ▪ In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Germania.



6.3. FOCUS PAESE: GERMANIA

REVOCATORIA	DISCIPLINA
Revocatoria ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'azione revocatoria ordinaria ha per oggetto tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio di un creditore dotato di un titolo esecutivo. ▪ È disciplinata dalla legge sulla revocatoria, c.d. <i>Anfechtungsgesetz</i>, e può essere esperita, a seconda del caso, in un periodo che va da 1 a 5 anni, a decorrere dal momento in cui può essere fatta valere la revocatoria. ▪ È onere di chi agisce in via di azione revocatoria ordinaria dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza del dolo; e • la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.
Revocatoria fallimentare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'azione revocatoria fallimentare riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo di revocabilità (<i>Anfechtungszeitraum</i>). ▪ Tale periodo può durare da 1 mese a 10 anni, a seconda della singola fattispecie, e viene stabilito dal Tribunale. ▪ La revocatoria fallimentare trova applicazione previa decisione in tal senso da parte del curatore fallimentare.



6.4. APPENDICE - GERMANIA: LA TUTELA DEL CREDITO IN CASO DI FALLIMENTO

- **Rischio di svalutazione totale o parziale del credito;**
- **Rischio di soddisfazione subordinata;**
- **Rischio di ottenere una quota dell'attivo fallimentare solo dopo chiusura del fallimento, e quindi eventualmente dopo diversi anni;**
- **Rischio di perdita di incarichi successivi/chiusura del rapporto commerciale con la società fallita.**

6.4. APPENDICE - GERMANIA: LA PROCEDURA FALLIMENTARE



Procedura fallimentare “provvisoria” *Vorläufiges Insolvenzverfahren*

▪ **Apertura della procedura fallimentare da parte del Tribunale in forma di delibera**

- tale procedura si avvia sulla base di una:
 - richiesta di uno o più creditori;
 - richiesta dell’azienda stessa.

(§ 22 della Legge fallimentare tedesca - InsO)

▪ **Nomina di un curatore fallimentare provvisorio**

- la finalità di tale provvedimento è quella di evitare un’ulteriore diminuzione della massa fallimentare.

▪ **Costituzione gruppi di interessi dei vari tipi di creditori (Gläubigerpool)**

- possibilità di rappresentanza nel consiglio fallimentare provvisorio.

Procedura fallimentare ordinaria *Regelinsolvenzverfahren*

▪ **Apertura della procedura da parte del Tribunale in forma di delibera in seguito a**

- valutazione e indicazione, da parte del curatore fallimentare provvisorio:
 - dello stato della massa fallimentare; e
 - della possibilità di proseguimento attività aziendale.

(§ 27 InsO)

▪ **Nomina di un curatore fallimentare definitivo (solitamente nella medesima persona di quello provvisorio)**

- la finalità di tale provvedimento è quella di:
 - tutelare e incrementare la massa fallimentare;
 - favorire un equo soddisfacimento dei creditori.

▪ **Costituzione dell’assemblea dei creditori (§ 74 InsO)**

- l’assemblea dei creditori ha il potere di:
 - supervisione l’operato del curatore fallimentare;
 - Indicare la strategia della società fallita.



6.4. APPENDICE - GERMANIA: RUOLO DEL CURATORE FALLIMENTARE

Curatore fallimentare “provvisorio” <i>Vorläufiger Insolvenzverwalter</i>	Curatore fallimentare ordinario <i>Insolvenzverwalter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposto al controllo del Tribunale <ul style="list-style-type: none"> • non è sottoposto al controllo del Tribunale per la conferma delle decisioni assunte in merito alla gestione della società; • gode, quindi, di ampia autonomia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposto al controllo del Tribunale <ul style="list-style-type: none"> • non è sottoposto al controllo del Tribunale per la conferma delle decisioni assunte in merito alla gestione della società fallita; • gode, quindi, di ampia autonomia.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> • esaminare la situazione economico/finanziaria della società fallita, dando una valutazione definitiva al Tribunale competente in merito a un’eventuale apertura di una procedura concorsuale ordinaria; • redigere una perizia sulla condizione economico/finanziaria della società. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> • tutelare e, se possibile, incrementare la massa fallimentare. ▪ Responsabilità personale: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempimento od omissione dei suoi doveri d’ufficio (§ 60 InsO).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poteri di: <ul style="list-style-type: none"> • approvare qualsiasi tipo di atto di disposizione del patrimonio della società. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poteri di: <ul style="list-style-type: none"> • piena rappresentanza e di gestione della società.



6.4. APPENDICE - GERMANIA: MISURE CONCRETE DI TUTELA DEL CREDITO

- **Ammissione al passivo (§ 174 InsO)**
 - Interrompe il decorso del termine di prescrizione del credito.

- **Trattativa con il curatore fallimentare per il soddisfacimento immediato del credito**
 - È uno strumento cui si ricorre, di norma, in casi di collaborazione commerciale continuativa.

- **Attribuzione all'assemblea dei creditori del potere di supervisione della procedura fallimentare (§ 74 InsO)**
 - Mediante tale istituto, viene conferito all'assemblea dei creditori il potere di deliberare su:
 - la persona e l'operato del curatore fallimentare (§ 57 InsO);
 - l'approvazione del piano aziendale e/o degli atti straordinari (p.es. cessione di rami aziendali) proposti dal curatore fallimentare (§§ 160 e 161 InsO);
 - le modalità di distribuzione e/o di impiego della massa (§ 159 InsO).



6.4. APPENDICE - GERMANIA: MISURE CONCRETE DI TUTELA DEL CREDITO

▪ **Responsabilità connesse al fallimento**

- amministratori della società fallita: il fallimento di una società può generare, in capo agli ex amministratori, responsabilità penali ai sensi del § 823 BGB (p.es. per insolvenza fraudolenta);
- soci attuali o precedenti della società fallita: il fallimento di una società può generare, in capo ai soci attuali o precedenti della società fallita, responsabilità personali ai sensi del § 823 BGB (p.es. per sottrazione illegittima di beni societari);
- curatore fallimentare: il fallimento di una società può generare, in capo al curatore fallimentare, una fattispecie di responsabilità ai sensi del § 60 InsO.

▪ **Responsabilità personale**

- gli amministratori della società fallita, i soci attuali o precedenti di tale società, e il curatore fallimentare, rispondono personalmente dei danni arrecati ai creditori, e non solamente nei limiti della massa fallimentare.
- promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, dei soci attuali o precedenti di tale società, o del curatore fallimentare, garantisce all'attore il vantaggio di avere accesso agli atti delle indagini promosse dalla magistratura, in occasione di ogni fallimento, per dovere d'ufficio.

▪ **Termine di prescrizione dell'azione giudiziale**

- tre anni dal momento in cui il soggetto che intende agire in giudizio è venuto a conoscenza del verificarsi dell'evento dannoso (§ 199 BGB).
- **Validità del titolo esecutivo**: dopo la sua emissione, il titolo esecutivo è valido per 30 anni.



6.4. APPENDICE - GERMANIA: RISERVA DI PROPRIETÀ

- L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dal § 929 BGB e trova applicazione nella maggior parte dei rapporti commerciali.
- Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente.
- È consigliabile, per poter provare efficacemente la validità della riserva di proprietà:
 - che la relativa clausola rivesta forma scritta;
 - che sia evidente nel testo, ad esempio deve essere redatta in maiuscolo;
 - che la merce sia descritta in forma adeguata, per agevolarne l'identificazione.
- La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento e può essere fatta valere in qualsiasi momento, quindi sia durante il corso della procedura fallimentare provvisoria che ordinaria.
- L'istituto della riserva di proprietà, nell'ordinamento tedesco, non è soggetto a prescrizione.

Contatti



Avv. Giovanni Montanaro
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax +39 049 8046920
giovanni.montanaro@roedl.it



Avv. Alberto Assirelli
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax +39 049 8046920
alberto.assirelli@roedl.it



“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.